



CITTA' DI
SAN GIORGIO A CREMANO
Segreteria Consiglio

**REGOLAMENTO
DEL
CONSIGLIO COMUNALE**

**Approvato con delibera di C.C.
n. 127 del 16/10/13**

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

Titolo I - ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Capo I - Disposizioni Generali

Art. 1 -	Finalità	Pag. 1
Art. 2 -	Interpretazione del regolamento	Pag. 1
Art. 3 -	Durata in carica	Pag. 2
Art. 4 -	La sede delle adunanze	Pag. 2

Capo II - Il Presidente

Art. 5 -	La prima seduta del Consiglio comunale	Pag. 2
Art. 6 -	Il Presidente del Consiglio comunale	Pag. 3
Art. 7 -	Compiti e poteri del Presidente	Pag. 3
Art. 8 -	Revoca del Presidente	Pag. 4

Capo III - I Gruppi Consiliari

Art. 9 -	Costituzione	Pag. 5
Art. 10 -	Conferenza dei capi gruppo	Pag. 6
Art. 11 -	IL CONSIGLIO DEI BAMBINI E DELLE BAMBINE	Pag. 7

Capo IV - Commissioni consiliari permanenti

Art. 12 -	Numero e composizione	Pag. 8
Art. 13 -	Presidenza e convocazione delle commissioni	Pag. 9
Art. 14 -	Funzionamento delle commissioni	Pag. 10
Art. 15 -	Funzioni delle commissioni	Pag. 10
Art. 16 -	Segreteria delle commissioni	Pag. 11
	- verbale delle sedute – pubblicità dei lavori	

Capo V- Commissioni Speciali

Art. 17 -	Commissioni d'indagine	Pag. 11
Art. 18 -	Incarichi di studio	Pag. 13

Capo VI - I Consiglieri Scrutatori

Art. 19 -	Designazione e funzioni	Pag. 13
-----------	-------------------------	---------

Titolo II - I CONSIGLIERI COMUNALI

Capo I - Norme Generali

Art. 20 -	Riserva di legge	Pag. 13
-----------	------------------	---------

Capo II - Inizio e Cessazione del Mandato Elettivo

Art. 21-	Entrata in carica	Pag. 13
Art. 22-	Dimissioni	Pag. 14
Art. 23-	Decadenza e rimozione dalla carica	Pag. 14
Art. 24-	Sospensione dalla carica	Pag. 15

Capo III - Diritti dei Consiglieri

Art. 25-	Diritto d'iniziativa	Pag. 16
Art. 26-	Attività ispettiva - interrogazioni - interpellanze e mozioni	Pag. 16
Art. 27-	Richiesta di convocazione del Consiglio	Pag. 17
Art. 28-	Diritto d'informazione e di accesso agli atti amministrativi	Pag. 17
Art. 29-	Comunicazione delle deliberazioni ai Capigruppo	Pag. 18

Capo IV - Esercizio del Mandato Elettivo

Art. 30 -	Diritto di esercizio del mandato elettivo	Pag. 18
Art. 31 -	Divieto di mandato imperativo	Pag. 19
Art. 32 -	Partecipazione alle adunanze	Pag. 19
Art. 33 -	Astensione obbligatoria	Pag. 19
Art. 34 -	Responsabilità personale - esonero	Pag. 20

Capo V - Nomine ed Incarichi ai Consiglieri Comunali

Art. 35 -	Nomine e designazioni di consiglieri comunali	Pag. 20
Art. 36 -	Funzioni rappresentative	Pag. 21

Titolo III - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

Capo I - Convocazione

Art. 37-	Avviso di convocazione	Pag. 21
Art. 38-	Ordine del giorno	Pag. 22
Art. 39-	Avviso di convocazione - consegna - modalità	Pag. 22
Art. 40-	Avviso di convocazione - consegna - termini	Pag. 23
Art. 41-	Ordine del giorno - pubblicazione e diffusione	Pag. 24

Capo II - Ordinamento delle Adunanze

Art. 42-	Deposito degli atti	Pag. 24
Art. 43-	Adunanze di prima convocazione	Pag. 25
Art. 44-	Adunanze di seconda convocazione	Pag. 25
Art. 45-	Partecipazione degli assessori	Pag. 27

Capo III - Pubblicità delle Adunanze

Art. 46-	Adunanze pubbliche	Pag. 27
Art. 47-	Adunanze segrete	Pag. 27
Art. 48-	Adunanze "aperte"	Pag. 28

Capo IV - Disciplina delle Adunanze

Art. 49-	Comportamento dei consiglieri	Pag. 28
Art. 50-	Ordine della discussione	Pag. 29
Art. 51-	Comportamento del pubblico	Pag. 30
Art. 52-	Ammissione di funzionari e consulenti in aula	Pag. 30

Capo V - Ordine dei Lavori

Art. 53-	Comunicazioni	Pag. 31
Art. 54-	Interrogazioni e Interpellanze - Mozioni	Pag. 31
Art. 55-	Domande a risposta sintetica	Pag. 33
Art. 56-	Mozioni	Pag. 34
Art. 57-	Emendamenti	Pag. 34
Art. 58-	Ordine di trattazione degli argomenti	Pag. 35
Art. 59-	Discussione - norme generali	Pag. 35
Art. 60-	Questione pregiudiziale o sospensiva	Pag. 36
Art. 61-	Fatto personale	Pag. 36

Capo VI - Partecipazione del Segretario Comunale - il verbale

Art. 62-	La partecipazione del Segretario all'adunanza	Pag. 37
Art. 63-	Il verbale dell'adunanza - redazione e firma	Pag. 37
Art. 64-	Verbale - deposito – rettifiche – approvazione	Pag. 38

TITOLO IV - ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO POLITICO-AMMINISTRATIVO

Capo I - Funzioni di Indirizzo politico-amministrativo

Art. 65- Criteri e modalità Pag. 39

Capo II - Funzioni di Controllo politico-amministrativo

Art. 66 - Criteri e modalita' Pag. 40

TITOLO V - LE DELIBERAZIONI

Capo I - Competenza del Consiglio

Art. 67 - La competenza esclusiva Pag. 41

Art. 68 - Conflitti di attribuzione Pag. 41

Capo II - Le Deliberazioni

Art. 69 - Forma e contenuti Pag. 42

Art. 70 - Approvazione - revoca - modifica Pag. 42

Capo III - Le Votazioni

Art. 71 - Modalità generali Pag. 43

Art. 72 - Votazioni in forma palese Pag. 44

Art. 73- Votazioni per appello nominale Pag. 44

Art. 74- Votazioni segrete Pag. 45

Art. 75- Esito delle votazioni Pag. 46

Art. 76- Deliberazioni immediatamente eseguibili Pag. 47

TITOLO - VI DISPOSIZIONI FINALI

Art. 77- Entrata in vigore - diffusione Pag. 47



CITTA' DI
SAN GIORGIO A CREMANO
Settore Personale, Scuola, Protocollo

*Allegato alla Delibera di
C.C. n. 127 del 16/10/2013
IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Pasquale Incarnato*

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE
(Approvato con delibera di C.C. N. 127 DEL 16/10/2013)

Titolo I
ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

Finalità

Il Consiglio comunale organizza l'esercizio delle proprie funzioni ed i suoi lavori secondo il presente regolamento, adottato nel rispetto delle norme previste dal D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 , in seguito denominato T.U.E.L. e successive modifiche e integrazioni e dei principi stabiliti dallo Statuto,

ART. 2

Interpretazione del regolamento

Le eccezioni sollevate da consiglieri comunali, al di fuori delle adunanze, relative all'interpretazione di norme del presente regolamento, sono presentate, per iscritto, al Presidente.

Il Presidente incarica il Segretario comunale di istruire la pratica con il suo parere e sottopone la stessa, nel più' breve tempo, alla Conferenza dei capi gruppo.

Le eccezioni sollevate da consiglieri comunali durante l'adunanza, relative all'interpretazione di norme del presente regolamento da applicare per la trattazione di argomenti iscritti nell'ordine del giorno, sono sottoposte per iscritto al Presidente. Egli sospende brevemente la seduta e riunisce i capi gruppo presenti in aula ed il Segretario comunale, per esaminare e risolvere le eccezioni sollevate.

Nella Conferenza prevarrà l'interpretazione che ottenga il consenso della maggioranza dei capi gruppo determinata come stabilito dal successivo art. 10.

L'interpretazione della norma ha validità' permanente.

ART. 3

Durata in carica

Il Consiglio comunale dura in carica per un periodo di cinque anni, sino all'elezione del nuovo Consiglio, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili. Gli atti devono contenere l'indicazione dei motivi d'urgenza che ne hanno resa necessaria l'adozione.

ART. 4

La sede delle adunanze

Le adunanze del Consiglio si tengono, di regola, presso la sede comunale, nella apposita sala.

La parte principale della sala, arredata con dignità ed adeguatamente attrezzata, è destinata ai componenti del Consiglio comunale, agli Assessori ed alla Segreteria. Uno spazio apposito è riservato al pubblico, assicurando allo stesso la possibilità di seguire, nel miglior modo, i lavori del Consiglio. Uno spazio è assegnato ai rappresentanti degli organi d'informazione, arredato e collocato in posizione idonea per l'agevole espletamento della loro attività.

Su proposta del Presidente la Conferenza dei capi gruppo può stabilire, a maggioranza dei consiglieri rappresentati, che l'adunanza del Consiglio si tenga eccezionalmente in luogo diverso dalla sede comunale, quando ciò sia reso necessario dall'inagibilità od indisponibilità della sede stessa, nel caso di adunanze "aperte" di cui al successivo art. 48 o sia motivato da ragioni di carattere sociale che fanno ritenere opportuna la presenza del Consiglio sui luoghi ove si verificano situazioni particolari, esigenze ed avvenimenti che richiedono l'impegno e la solidarietà generale della comunità.

La sede ove si tiene l'adunanza del Consiglio comunale deve essere sempre indicata nell'avviso di convocazione.

Il giorno nel quale si tiene l'adunanza all'esterno della sede viene esposta la bandiera della Repubblica, unitamente a quella della Unione Europea e al Vessillo del Comune.

Capo II

IL PRESIDENTE

ART. 5

La prima seduta del Consiglio comunale

La prima seduta del Consiglio comunale successiva alle elezioni è convocata dal Sindaco neoeletto nel rispetto di quanto previsto dall'art. 40 del T.U.E.L. ed è presieduta dal consigliere anziano, fino all'elezione del Presidente, nel rispetto di quanto previsto dal TUEL.

E' consigliere anziano colui che ha ottenuto la maggior cifra individuale ai sensi dell'art. 72, comma 4, del T.U. approvato con DPR 16 maggio 1960, n. 570, con esclusione del sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di sindaco proclamati consiglieri

Qualora il consigliere anziano sia assente o rifiuti di presiedere l'assemblea, la presidenza e' assunta dal consigliere che, nella graduatoria di anzianità' determinata secondo i criteri indicati dal precedente comma 2, occupa il posto immediatamente successivo.

ART. 6

Il Presidente del Consiglio comunale

In conformità' a quanto stabilito dallo statuto comunale il Consiglio, nella prima adunanza, dopo la convalida degli eletti, procede alla elezione del Presidente.

L'elezione del Presidente e' effettuata dal Consiglio fra i suoi componenti, escluso il Sindaco, secondo le modalità' stabilite dallo statuto.

Avvenuta l'elezione il Presidente assume immediatamente le sue funzioni e la seduta prosegue per la trattazione degli argomenti indicati nell'art. 41 del T.U.E.L.

In caso di assenza od impedimento temporaneo del Presidente le sue funzioni sono assunte dal Consigliere Anziano individuato ai sensi del precedente art. 5

ART. 7

Compiti e poteri del Presidente

Il Presidente rappresenta l'intero Consiglio comunale, ne tutela la dignità' del ruolo ed assicura l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dalla legge e dallo Statuto.

Per l'esercizio delle funzioni di competenza del Presidente dell'assemblea, previste dalla legge, dallo statuto, dal presente regolamento, richieste dal Consiglio e dai consiglieri e comunque connesse e conseguenti all'ufficio allo stesso attribuito, il Consiglio comunale, su proposta dello stesso Presidente, istituisce un'apposita unità organizzativa preposta al funzionamento del Consiglio comunale e la sede attrezzata per il funzionamento di detta unità organizzativa.

Nel provvedimento istitutivo sono definiti il numero ed i profili professionali del personale addetto all'unità' organizzativa, mediante variazione dell'organico comunale che non comporti aumento di posti e con utilizzazione di dipendenti già' in servizio presso l'ente, dotati di esperienze nello specifico settore e di adeguata conoscenza delle funzioni e compiti del Comune.

I rapporti di natura politico-amministrativa fra gli organi esecutivi ed il Presidente dell'assemblea sono tenuti dal Sindaco o dall'Assessore delegato per materia.

I rapporti di carattere amministrativo, giuridico e finanziario relativi agli atti da sottoporre al Consiglio comunale e ad ogni altra attività e necessità del Consiglio stesso sono tenuti dal Presidente dell'assemblea con il Sindaco, il Segretario comunale, il dirigente dei servizi finanziari e con il Collegio dei Revisori dei Conti. Per le necessità di carattere operativo tali rapporti possono essere attivati, su incarico del Presidente, dal responsabile dell'unità organizzativa di cui al precedente comma, con le modalità che saranno stabilite in relazione alle esigenze che concretamente si presenteranno.

Il Presidente:

- provvede al proficuo funzionamento dell'assemblea consiliare, modera la discussione degli argomenti e dispone che i lavori si svolgano osservando il presente regolamento. Concede la facoltà di parlare e stabilisce il termine della discussione; pone e precisa i termini delle proposte per le quali si discute e si vota, determina l'ordine delle votazioni, ne controlla e proclama il risultato.
- esercita i poteri necessari per mantenere l'ordine e per assicurare l'osservanza della legge, dello statuto e del regolamento.
- nell'esercizio delle sue funzioni si ispira a criteri di imparzialità, interviene a tutela dell'autonomia e del potere di indirizzo e di controllo del Consiglio e dei diritti e delle prerogative di ciascun Consigliere.
- per assicurare il buon andamento dei lavori, programma periodicamente il calendario delle attività consiliare, d'intesa con il Sindaco e sentita la conferenza dei capi gruppo.
- mantiene, a nome del Consiglio, rapporti e collegamenti con il Sindaco e la Giunta Comunale, nonché con organismi sia interni all'Amministrazione che esterni.
- Il Presidente è membro di diritto delle Commissioni consiliari permanenti senza diritto di voto.

ART. 8

Revoca del Presidente

Il Presidente del Consiglio Comunale può essere revocato dalle sue funzioni con il voto favorevole, espresso per appello nominale, dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. La proposta di revoca deve essere motivata e sottoscritta da almeno i 2/5 dei Consiglieri assegnati, incluso il Sindaco, con arrotondamento aritmetico.

Detta proposta deve essere iscritta all'O.d.G. del primo Consiglio Comunale utile e, comunque, non oltre 30 giorni dalla presentazione.

Durante la discussione della proposta di revoca, le funzioni di Presidente vengono espletate dal Consigliere Anziano.

Qualora la proposta di revoca venga approvata, acquista immediata efficacia e la seduta prosegue sotto la Presidenza del Consigliere Anziano.

Nella prima seduta successiva alla revoca, si provvederà alla Elezione del nuovo Presidente.

Capo III
I GRUPPI CONSILIARI
ART. 9
Costituzione

I consiglieri eletti nella medesima lista formano, di regola, un gruppo consiliare.

Ciascun gruppo e' costituito da almeno due consiglieri. Nel caso che una lista presentata alle elezioni abbia avuto eletto un solo consigliere, a questo sono riconosciute le prerogative e la rappresentanza spettanti ad un gruppo consiliare. Nel caso di Consiglieri candidati alla carica di Sindaco non eletti si lascia inalterata la facoltà di costituzione in gruppo di un solo Consigliere per assicurare la corrispondenza numerica tra i gruppi e le liste che hanno espresso il candidato a Sindaco.

I singoli gruppi devono comunicare per iscritto al Presidente ed al Segretario del Comune il nome del capo gruppo, entro il giorno precedente la prima riunione del Consiglio neoeletto. Con la stessa procedura dovranno essere segnalate le variazioni della persona del capo gruppo. In mancanza di tali comunicazioni viene considerato capo gruppo il consigliere del gruppo "anziano" secondo la legge.

Il consigliere che intende appartenere ad un gruppo diverso da quello in cui e' stato eletto deve darne comunicazione al Presidente, allegando la dichiarazione di accettazione del capo del nuovo gruppo.

Il consigliere che si distacca dal gruppo in cui e' stato eletto e non aderisce ad altri gruppi non acquisisce le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare. Qualora più consiglieri vengano a trovarsi nella predetta condizione, essi possono costituire un gruppo misto che elegge al suo interno il capo gruppo. Della costituzione del gruppo misto deve essere data comunicazione per iscritto al Presidente ed al Segretario del Comune, da parte dei consiglieri interessati.

Con l'eccezione del Gruppo Misto, i gruppi consiliari possono cambiare la propria denominazione nel corso della tornata amministrativa, inviando al Presidente del Consiglio Comunale una comunicazione sottoscritta da tutti i consiglieri del gruppo.

In deroga a quanto previsto dal comma precedente, un gruppo consiliare può cambiare la propria denominazione nel corso della tornata amministrativa, inviando al Presidente del Consiglio Comunale una comunicazione sottoscritta da quei consiglieri del gruppo che intendono mutare la denominazione medesima, nel caso di modifica, attuata in sede congressuale, dalla formazione politica di riferimento. La denominazione deve coincidere con il nome della nuova formazione politica costituita. In tal caso, i consiglieri che non hanno sottoscritto la comunicazione, possono mantenere la denominazione originaria del gruppo, ovvero assumerne una ulteriore.

Un gruppo consiliare, con l'eccezione del Gruppo Misto, può decidere l'esclusione dal gruppo stesso di uno o più consiglieri, inviandone comunicazione al Presidente del Consiglio Comunale sottoscritta dalla maggioranza dei consiglieri del gruppo. I consiglieri esclusi comunicano al Presidente, entro i dieci giorni successivi, la costituzione di un nuovo gruppo consiliare, o l'adesione ad altro gruppo esistente, nel rispetto di quanto stabilito dalle lettere a) e b) del comma 8, ovvero aderiscono al Gruppo Misto o lo costituiscono.

Ai capi gruppo consiliari, come sopra determinati, deve essere effettuata dal Segretario comunale la comunicazione di cui all'art. 125 del T.U.E.L.

La Giunta Comunale è tenuta ad assicurare ai gruppi consiliari adeguata sede, strutture e mezzi necessari all'esercizio delle loro funzioni.

ART. 10

Conferenza dei capi gruppo

La conferenza dei capi gruppo è organismo consultivo del Presidente delle adunanze consiliari, concorrendo a definire la programmazione ed a stabilire quant'altro risulti utile per il proficuo andamento attivati del Consiglio. La conferenza dei capi gruppo costituisce, ad ogni effetto, commissione consiliare permanente.

Il Presidente sottopone al parere della conferenza dei capi gruppo, gli argomenti da iscriverne all'ordine del giorno nonché la data prescelta per la seduta. Alla riunione è invitato il Sindaco.

La conferenza dei capi gruppo esercita le altre funzioni ad essa attribuite dallo statuto, dal presente regolamento e dal Consiglio comunale, con appositi incarichi. Le proposte e i pareri della conferenza sono illustrati al Consiglio dal Presidente.

La conferenza dei capi gruppo è convocata e presieduta dal Presidente. Alla riunione partecipano il Sindaco od il vice Sindaco. A seconda della necessità può essere richiesta la presenza del Segretario o dei dirigenti o funzionari dagli stessi designati. Per le adunanze si osservano le norme di cui al successivo art. 13.

La conferenza è inoltre convocata dal Presidente quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata da parte del Sindaco o di un capo gruppo.

Ai fini della Conferenza ciascun capo gruppo esprime un valore numerico pari a quello dei consiglieri rappresentati per cui il numero legale si riterrà raggiunto con la presenza di un numero di capi gruppo che rappresentino almeno la metà + 1 dei Consiglieri Comunali.

Ai fini della validità delle sedute delle commissioni consiliari si ritiene raggiunto il numero legale nei seguenti casi: se la commissione avesse una composizione pari di componenti la validità sarà assicurata dalla metà dei componenti; qualora la commissione invece avesse una composizione di componenti dispari la validità sarà assicurata dalla metà + 1 dei componenti.

I capi gruppo hanno facoltà di delegare, per iscritto, un consigliere del proprio gruppo a partecipare alla conferenza, quando essi siano impossibilitati ad intervenire personalmente.

Delle riunioni della conferenza dei capi gruppo viene redatto verbale, nella forma di resoconto sommario, a cura dell'impiegato incaricato dal Segretario comunale di svolgere le funzioni di segreteria.

In caso di votazione ciascun capo gruppo esprime un voto pari al numero di Consiglieri che costituiscono il gruppo. Le risoluzioni si intendono approvate qualora riportino il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri rappresentati. In questo caso il Presidente non ha diritto di voto essendo rappresentato dal capo gruppo del gruppo consiliare di provenienza.

ART. 11 IL CONSIGLIO DEI BAMBINI E DELLE BAMBINE

Viene riconosciuto il Consiglio dei Bambini e delle Bambine al fine di garantire agli adulti della città ed in particolare ai suoi amministratori, il punto di vista infantile sui vari problemi della vita cittadina.

La sede permanente del Consiglio dei bambini e delle bambine è la sede del Laboratorio Città dei bambini e delle bambine in Villa Falanga.

Il Consiglio dei Bambini e delle Bambine opererà autonomamente con proprio regolamento, redatto dai bambini stessi e sarà coordinato da un esperto adulto, coordinatore educativo del Laboratorio Regionale Città dei bambini e delle bambine.

Il Consiglio dei Bambini e delle Bambine e il Consiglio Comunale si riuniscono congiuntamente almeno una volta l'anno.

Il Consiglio dei bambini e delle Bambine ha carattere propositivo; il Consiglio e la Giunta comunale si impegnano a valutare le proposte del Consiglio dei Bambini e a consultarlo su tematiche di particolare rilevanza.

I componenti del consiglio dei bambini saranno scelti, in numero complessivo di 16 componenti, per divisione di genere, attraverso sorteggio nelle classi quarte delle scuole elementari della città ed avranno un mandato di due anni. Per creare una facile alternanza si nomineranno due bambini per ogni scuola, un maschio e una femmina.

Capo IV
COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI
ART. 12
Numero e composizione

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 15 dello Statuto sono istituite le seguenti Commissioni Consiliari permanenti nell'ambito delle materie di competenza del Consiglio:

- I Affari Sociali, Partecipazione, Decentramento, Condizione giovanile e Condizione femminile.
- II Urbanistica, Lavori pubblici, Piano regolatore generale, Piani attuativi.
- III Servizi, Personale, Affari istituzionali.
- IV Finanze, Bilancio, Patrimonio, Programmazione, Tributi ed Economato.
- V Pubblica istruzione, Cultura, Sport e Tempo libero.
- VI Igiene, Sanità, Ecologia, Tutela ambientale, Cimitero e Macello.
- VII Trasparenza .

Ciascuna Commissione è costituita da un numero minimo di 5 membri; in esse è garantita una distribuzione tra consiglieri di maggioranza e consiglieri di opposizione. Essi sono indicati nella conferenza dei capi gruppo, la quale definirà nella stessa sede sia il numero dei componenti di ogni commissione, che il calendario delle riunioni stesse.

I provvedimenti di costituzione delle Commissioni che rientrano nella competenza del Presidente del Consiglio, vengono comunicati al Consiglio Comunale per la presa d'atto.

In caso di dimissioni, decadenza od altro motivo che renda necessaria la sostituzione di un consigliere, il gruppo consiliare di appartenenza designa, tramite il suo capo gruppo, un altro rappresentante il Presidente procede alla sostituzione.

Nel caso di impedimento temporaneo ciascun membro ha facoltà' di farsi sostituire nelle singole sedute da un altro Consigliere dello stesso gruppo informandone per iscritto il Presidente della commissione.

Per quanto attiene alla validità delle riunioni ed i quorum, si applicano i principi previsti nell'art. 10 in merito alla Conferenza dei capi gruppo.

In caso di votazione, qualora nelle Commissioni siano presenti più componenti dello stesso gruppo, ciascuno rappresenta il quoziente corrispondente.

ART. 13

Presidenza e convocazione delle commissioni

Il Presidente di ciascuna commissione permanente e' eletto dalla stessa nel proprio seno, con votazione palese, a maggioranza dei voti dei rappresentati dai singoli componenti.

L'elezione del Presidente avviene nella prima riunione della commissione che e' convocata dal Presidente del Consiglio ed è tenuta entro venti giorni da quello in cui e' emanato il provvedimento di nomina.

In caso di assenza del Presidente lo sostituisce il componente della commissione dallo stesso designato ad esercitare, in tal caso, le funzioni vicarie. Tale designazione viene effettuata e comunicata dal Presidente alla commissione nella prima seduta successiva a quella della sua nomina.

Il Presidente della commissione comunica al Presidente dell'assemblea la propria nomina e la designazione del consigliere vicario entro cinque giorni dall'adozione dei relativi provvedimenti. Il Presidente dell'assemblea rende note le nomine e le designazioni predette al Consiglio comunale, al Sindaco, alla Giunta, ai Consigli circoscrizionali, al collegio dei revisori dei conti, al difensore civico ed agli organismi di partecipazione popolare.

Il Presidente convoca e presiede la commissione, fissando la data delle adunanze e gli argomenti da trattare in ciascuna di esse. Ogni membro può' proporre l'iscrizione all'ordine del giorno di argomenti che rientrano nella competenza della commissione. Il Presidente decide sulla richiesta e, in caso di diniego, il consigliere proponente può' chiedere che la decisione definitiva sia adottata dalla commissione.

La convocazione e' effettuata dal Presidente anche a seguito di richiesta scritta, con l'indicazione degli argomenti da trattare, allo stesso indirizzata da membri della commissione, espressione di gruppi consiliari che rappresentano almeno un quinto dei consiglieri comunali in carica. La riunione e' tenuta entro dieci giorni da quello successivo alla presentazione della richiesta al protocollo generale del Comune.

Le convocazioni di cui ai precedenti commi sono disposte con avviso scritto, contenente l'indicazione del giorno, ora, luogo ove si tiene la riunione e dell'ordine del giorno da trattare, da recapitarsi ai componenti della commissione, nel loro domicilio, almeno due giorni liberi prima di quello in cui si tiene l'adunanza. Della convocazione e' inviata copia al Presidente dell'assemblea ed al Sindaco entro lo stesso termine. Le convocazioni vengono effettuate preferibilmente a mezzo posta elettronica certificata (PEC)

Qualora la Commissione decida l'autoconvocazione l'avviso scritto viene inviato ai soli Consiglieri assenti.

ART. 14

Funzionamento delle commissioni

La riunione della commissione e' valida secondo i criteri espressi dal comma 7 dell'art. 10 del presente Regolamento.

Le sedute delle commissioni sono pubbliche. Ai lavori possono assistere i cittadini ed i rappresentanti degli organi di informazione. Il Presidente convoca la commissione in seduta segreta esclusivamente per la trattazione di argomenti che comportano apprezzamento del comportamento e della moralità' di persone o quando la pubblicità' dell'adunanza può' arrecare danno agli interessi del Comune.

Il Sindaco ed i membri della Giunta quando espressamente convocati ,possono partecipare, con facoltà' di relazione e di intervento nella discussione degli argomenti all'ordine del giorno, alle riunioni di tutte le commissioni.

Gli atti relativi agli affari iscritti all'ordine del giorno sono depositati presso la sede comunale almeno 24 ore prima della riunione, a disposizione dei membri della commissione, ovvero trasmessi a mezzo PEC.

ART. 15

Funzioni delle commissioni

Le commissioni permanenti costituiscono articolazioni del Consiglio comunale ed esercitano le loro funzioni concorrendo ai compiti d'indirizzo e di controllo politico amministrativo allo stesso attribuiti, mediante la valutazione preliminare degli atti di programmazione finanziaria e l'approfondimento dei risultati periodici del controllo della gestione corrente e degli investimenti. Possono essere incaricate dal Consiglio di effettuare indagini conoscitive relative al funzionamento dei servizi, all'attuazione dei programmi e progetti, alla gestione di aziende, istituzioni ed altri organismi dipendenti dal Comune.

Le commissioni provvedono all'esame preliminare degli atti di competenza del Consiglio, alle stesse rimessi dal Presidente dell'assemblea o richiesti dalle commissioni. Sono sottoposte obbligatoriamente all'esame delle commissioni le proposte di deliberazioni sulle quali siano stati espressi pareri non favorevoli dai responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. o non sia stata rilasciata l'attestazione di copertura finanziaria di cui all'art. 153 del T.U.E.L.

Le commissioni provvedono all'esercizio delle funzioni di cui al precedente comma nel più' breve tempo, riferendo al Consiglio con relazioni inviate al Presidente e da questi illustrate all'assemblea consiliare. D'intesa con il Presidente dell'assemblea può' riferire all'adunanza il Presidente della commissione. I risultati delle indagini conoscitive sono riferiti dal Presidente della commissione, entro il termine fissato dal Consiglio per l'espletamento dell'incarico.

Le commissioni hanno potere d'iniziativa per la presentazione di proposte di deliberazioni e mozioni, nell'ambito delle materie di loro competenza. Le relative

proposte vengono rimesse al Presidente il quale trasmette quelle relative a deliberazioni al Sindaco ed alla Giunta per conoscenza ed al Segretario comunale per la necessaria istruttoria prevista. Quando l'istruttoria si conclude con l'attestazione di copertura finanziaria ed i pareri favorevoli previsti dal citato art. 49, la proposta viene iscritta all'ordine del giorno della prima adunanza ordinaria del Consiglio. Se manca l'attestazione di copertura finanziaria e/o i pareri sono - tutti od in parte - contrari, la proposta e' restituita dal Presidente alla commissione che può riproporla dopo l'adeguamento dei contenuti alle osservazioni ovvero formulare controdeduzioni in merito alle osservazioni.

ART. 16

Segreteria delle commissioni verbale delle sedute - pubblicità' dei lavori

Le funzioni di segretario della commissione sono svolte dall'impiegato comunale designato dal Segretario comunale.

Spetta al Segretario organizzare il tempestivo recapito degli avvisi di convocazione, curare la predisposizione degli atti da sottoporre alla commissione ed il loro deposito preventivo. Il segretario provvede ad ogni altro adempimento necessario e conseguente al funzionamento della commissione. Redige il verbale sommario delle adunanze che viene dallo stesso sottoscritto e depositato con gli atti dell'adunanza in conformità' al quarto comma dell'art. 13. I verbali sono approvati nell'adunanza successiva a quella cui si riferiscono, con gli emendamenti eventualmente richiesti dai membri interessati.

Copie dei verbali delle adunanze delle commissioni sono trasmesse al Presidente, al Sindaco, all'Assessore (o Assessori) competenti per la materia, al Segretario comunale e vengono depositate, anche per estratto, nei fascicoli degli atti deliberativi ai quali si riferiscono, perché' possano essere consultate dai consiglieri comunali. Tale deposito ha carattere obbligatorio. I verbali della commissione che tratta le materie finanziarie, i bilanci, il controllo di gestione, gli investimenti, sono trasmessi anche al Presidente del collegio dei revisori dei conti.

Capo V

COMMISSIONI SPECIALI

ART. 17

Commissioni d'indagine

Su proposta del Presidente, su istanza sottoscritta da almeno un quinto dei consiglieri assegnati od a seguito di segnalazione di gravi irregolarità' effettuata dal collegio dei revisori dei conti, il Consiglio comunale, nell'esercizio delle sue funzioni di controllo politico amministrativo, può' costituire, nel suo interno, commissioni speciali d'indagine attivati dell'amministrazione, ai sensi dell'art. 44, secondo comma del T.U.E.L., e dello Statuto, incaricate di effettuare accertamenti su fatti, atti, provvedimenti e comportamenti tenuti dai componenti degli organi elettivi, dai responsabili degli uffici e servizi, dai rappresentanti del comune in altri organismi.

La deliberazione che, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri, costituisce la commissione, definisce l'oggetto e l'ambito dell'indagine ed il termine per concluderla e riferire al Consiglio comunale. Della commissione fanno parte rappresentanti di tutti i gruppi. Per quanto attiene alle modalità di funzionamento e validità si rinvia alle norme previste dal precedente art. 10

La commissione ha tutti i poteri necessari per l'espletamento dell'incarico. Su richiesta del coordinatore il segretario comunale mette a disposizione della commissione tutti gli atti, anche di natura riservata, afferenti all'oggetto dell'inchiesta od allo stesso connessi.

Gli organi ed i funzionari comunali non possono opporre alle Commissioni d'inchiesta il segreto di ufficio. Le Commissioni possono avvalersi di esperti che sono vincolati alla riservatezza sui lavori. Tale facoltà deve essere espressamente autorizzata dal Consiglio Comunale.

Al fine di acquisire tutti gli elementi di conoscenza necessari per l'espletamento dell'incarico ricevuto, la commissione può effettuare l'audizione di membri del Consiglio, del Sindaco e della Giunta, del collegio dei revisori, del Segretario comunale, dei Dirigenti degli uffici e servizi e del personale dell'Ente, dei rappresentanti del Comune in altri enti ed organismi. I soggetti invitati alle audizioni non possono rifiutarsi. La convocazione e le risultanze dei lavori restano riservate fino alla presentazione al Consiglio della relazione della commissione. I componenti della commissione ed i soggetti uditi sono vincolati al segreto d'ufficio.

La redazione dei verbali della commissione, che nelle audizioni può avvalersi di apparecchi di registrazione, viene effettuata da un funzionario comunale incaricato, su proposta del coordinatore, della stessa commissione.

Nella relazione al Consiglio la commissione espone i fatti accertati ed i risultati delle indagini eseguite, escludendo comunicazioni e riferimenti acquisiti durante le audizioni e l'inchiesta che non sono risultati, direttamente od indirettamente, connessi con l'ambito della medesima: per gli stessi e' mantenuto il segreto d'ufficio di cui al precedente quarto comma.

Il Consiglio comunale, preso atto della relazione della commissione, adotta i provvedimenti conseguenti se di sua competenza o, in caso diverso, esprime i propri orientamenti al Sindaco e alla Giunta Comunale per gli eventuali provvedimenti di rispettiva competenza.

Con la presentazione della relazione al Consiglio comunale la commissione conclude la propria attività ed è sciolta. Gli atti ed i verbali vengono dal coordinatore consegnati al Segretario comunale che ne rilascia ricevuta e ne cura la conservazione nell'archivio dell'ente.

Con le modalità di cui ai commi precedenti il Consiglio può altresì istituire, su richiesta della Giunta Comunale o di un quinto dei Consiglieri assegnati, commissioni di indagine per la verifica del rapporto costi - benefici in ordine ai servizi erogati.

ART. 18
Incarichi di studio

Il Consiglio comunale può' conferire alle commissioni permanenti incarico di studiare piani e programmi di rilevanza straordinaria, compresi fra le competenze allo stesso attribuite dalle leggi e dallo statuto, provvedendo per tale specifico fine ad assicurare alle commissioni l'opera dei dipendenti comunali e di esperti esterni, da individuare con le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti. Con la deliberazione d'incarico sono stabilite le modalità e la durata dello stesso e, il compenso massimo da corrispondere agli esterni.

Il Presidente della commissione riferisce al Consiglio, periodicamente, sull'avanzamento dei lavori e sottopone allo stesso, alla conclusione dell'incarico, la relazione e gli atti che costituiscono lo studio effettuato.

Capo VI
I CONSIGLIERI SCRUTATORI
ART. 19
Designazione e funzioni

All'inizio di ciascuna seduta, effettuato l'appello, il Presidente designa tre consiglieri, incaricandoli delle funzioni di scrutatore. La minoranza deve essere sempre rappresentata, con un proprio consigliere, fra gli scrutatori.

La regolarità' delle votazioni è accertata dal Presidente, che ne proclama l'esito.

Titolo II
I CONSIGLIERI COMUNALI
Capo I
NORME GENERALI
ART. 20
Riserva di legge

L'elezione dei consiglieri comunali, la loro durata in carica, il numero dei consiglieri attribuito al Comune e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge.

Capo II
INIZIO E CESSAZIONE DEL MANDATO ELETTIVO
ART. 21
Entrata in carica

I consiglieri comunali entrano in carica all'atto della proclamazione della loro elezione da parte del Presidente dell'organo elettorale preposto, secondo il vigente ordinamento

elettorale amministrativo, ovvero, in caso di surrogazione, appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.

Nella prima adunanza successiva all'elezione il Consiglio comunale, prima di deliberare su qualsiasi argomento, deve esaminare la condizione degli eletti e dichiarare, con l'osservanza delle modalità prescritte, la ineleggibilità di coloro per i quali sussiste una delle cause di ineleggibilità previste dal T.U.E.L., procedendo alla loro immediata surrogazione.

Nel caso di successiva cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di consigliere comunale, si procede alla surrogazione nella prima adunanza che segue al verificarsi della stessa, convalidando l'elezione di colui che nella medesima lista ha riportato il maggior numero di preferenze dopo gli eletti, previo accertamento dell'insussistenza delle cause di ineleggibilità.

ART. 22 **Dimissioni**

Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate al rispettivo Consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo generale nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

Non è prescritto che la comunicazione di dimissioni sia integrata da motivazioni.

Il Consiglio, entro e non oltre 10 giorni, deve procedere alla surroga dei Consiglieri dimissionari, con separata deliberazione, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo.

Non si fa luogo alla surroga qualora ricorrendone i presupposti si debba procedere allo scioglimento del Consiglio a norma dell'art. 141 co 1 lett. b) n. 3 del T.U.E.L..

ART. 23 **Decadenza e rimozione dalla carica**

Qualora nel corso del mandato si rilevi l'esistenza di una causa di ineleggibilità preesistente all'elezione e non rimossa nei termini e nei modi previsti dall'art. 60 del T.U.E.L. il Consiglio comunale pronuncia la decadenza dalla carica del consigliere interessato ai sensi dell'art. 69 del T.U.E.L..

Quando successivamente all'elezione si verifichi alcuna delle condizioni previste dal T.U.E.L., come causa di ineleggibilità ovvero esista al momento della elezione o si verifichi successivamente alcuna delle condizioni di incompatibilità previste dalla legge predetta, il Consiglio di cui l'interessato fa parte gliela contesta e attiva la procedura di cui all'art. 69 citato. A conclusione della procedura, se la condizione di ineleggibilità o di incompatibilità risulta rimossa, il Consiglio ne prende atto senza adottare

provvedimenti nei confronti del consigliere interessato. In caso contrario lo dichiara decaduto.

I consiglieri comunali possono essere rimossi dalla carica nei casi e con le procedure previste dalla legge.

I consiglieri comunali decadono di diritto dalla carica dalla data di passaggio in giudicato della sentenza di condanna per i delitti di cui all'art. 10 del D.Lgs n. 235/12 o dalla data in cui diviene definitivo il provvedimento dell'autorità giudiziaria che applica la misura di prevenzione. La decadenza dalla carica si verifica anche nel caso di sanzione penale irrogata su richiesta dell'interessato ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale.

Il Presidente, avuta conoscenza di uno dei provvedimenti di cui ai precedenti commi tre e quattro, convoca il Consiglio comunale che prende atto degli stessi ed adotta le deliberazioni conseguenti.

Il Consigliere, che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre sedute consecutive, è dichiarato decaduto. Verificandosi tale condizione la decadenza viene dichiarata dal Consiglio nella seduta immediatamente successiva a quella nella quale le assenze hanno raggiunto il predetto numero. Prima di dichiarare la decadenza il Consiglio esamina le eventuali giustificazioni, presentate per iscritto dall'interessato, e decide conseguentemente.

La surrogazione dei consiglieri decaduti o rimossi dalla carica ha luogo nella stessa seduta nella quale viene dichiarata la decadenza, previo accertamento dell'insussistenza di condizioni di ineleggibilità od incompatibilità per il soggetto surrogante.

ART. 24

Sospensione dalla carica

I consiglieri comunali sono sospesi di diritto dalla carica quando sopravviene, dopo l'elezione, una delle condizioni previste dal primo comma dell'art.11 del D.Lgs n. 235/12.. .

La sospensione di diritto dalla carica di consigliere comunale consegue altresì quando è disposta l'applicazione di una delle misure coercitive di cui agli artt. 284 (arresti domiciliari), 285 (custodia cautelare in carcere), 286 (custodia cautelare in luogo di cura) del codice di procedura penale.

Il consigliere comunale sospeso non può esercitare nessuna delle funzioni connesse e conseguenti alla carica, sia nell'ambito del comune, sia in altri enti, istituzioni ed organismi.

Nel caso di sospensione di un Consigliere, il Consiglio nella prima adunanza successiva alla notifica del relativo provvedimento, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di Consigliere al Candidato della stessa lista che ha riportato dopo gli eletti il maggior numero di voti.

Capo III
DIRITTI DEI CONSIGLIERI
ART. 25
Diritto d'iniziativa

I consiglieri hanno diritto d'iniziativa ivi compresa la presentazione di proposte di deliberazioni su ogni argomento di competenza del Consiglio comunale.

La proposta di deliberazione, formulata per scritto ed accompagnata da una relazione illustrativa, ambedue sottoscritte dal consigliere proponente, e' inviata al Presidente il quale la trasmette al Segretario Generale per l'istruttoria di cui agli art. 49 e 153 del T.U.E.L.. Il Segretario comunale esprime parere sulla competenza del Consiglio a trattare l'argomento. La proposta di deliberazione, completata dall'istruttoria amministrativa, viene dal Presidente trasmessa alla commissione permanente competente per materia, che qualora sussistano l'attestazione di copertura finanziaria (se necessaria) e i pareri favorevoli previsti dal citato art. 49, esprime il proprio parere. Qualora, invece, i pareri siano in tutto o in parte contrari la Commissione procede secondo quanto previsto dall'ultima parte del co. 4 del precedente art. 15.

Successivamente la proposta viene sottoposta alla determinazione del Consiglio.

L'iter di dette proposte di deliberazione non deve superare i 30 giorni.

ART. 26
Attività Ispettiva- interrogazioni, interpellanze e mozioni

I consiglieri nell'esercizio della attività e del sindacato ispettivo di cui all'art. 43 del T.U.E.L. , hanno diritto di presentare al Presidente interrogazioni interpellanze e mozioni su argomenti che riguardano direttamente le funzioni di indirizzo e controllo politico amministrativo del Consiglio comunale e le altre competenze allo stesso attribuite dalle leggi e dallo statuto.

Le interrogazioni sono volte ad acquisire informazioni o spiegazioni in ordine ad un determinato fatto anche per sapere se e quali provvedimenti la GC o il Sindaco abbiano adottato o intendano adottare in relazione a quello specifico fatto.

Le interpellanze consistono nella domanda rivolta al Sindaco o alla Giunta in ordine ai motivi ed agli intendimenti della loro condotta riguardo a determinati problemi.

La mozione consiste in una proposta, sottoposta alla decisione del Consiglio comunale, nell'ambito delle competenze per lo stesso stabilite dalla legge e dallo statuto, riferita all'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo politico amministrativo, alla promozione di iniziative e di interventi da parte del Consiglio, del Sindaco o della Giunta nell'ambito delle attività del Comune e degli enti ed organismi allo stesso appartenenti od ai quali partecipa.

Le modalità di presentazione e di trattazione sono disciplinate dagli art. 54 e 56

ART. 27

Richiesta di convocazione del Consiglio

Il Presidente e' tenuto a riunire il Consiglio comunale, in un termine non superiore a 20 giorni, quando lo richieda almeno un quinto dei consiglieri o il Sindaco, inserendo all'ordine del giorno gli argomenti dagli stessi richiesti.

Il termine di cui al precedente comma decorre dal giorno nel quale perviene al Comune la richiesta dei consiglieri o del Sindaco, che viene immediatamente registrata al protocollo generale dell'ente.

Qualora la richiesta pervenga con istanze separate, il termine di cui al Co. 1 decorre dal giorno in cui è pervenuta l'ultima istanza. Le istanze separate, al fine di poter essere accomunate per lo scopo, devono intervenire in un lasso di tempo - fra la prima e l'ultima, non superiore a giorni 10 (dieci). Nel caso specifico il Presidente è obbligato a iscrivere all'ordine del giorno solo gli argomenti comuni a tutte le istanze; per gli altri argomenti non comuni a tutte le istanze il Presidente deciderà dopo aver sentito la Conferenza dei capigruppo.

Le richieste del Sindaco di cui ai precedenti commi sono quelle che hanno carattere straordinario e sono determinate da particolari motivi. La programmazione ordinaria delle adunanze del Consiglio e la determinazione degli argomenti da iscriversi all'ordine del giorno viene concordata fra il Presidente ed il Sindaco tempestivamente, in modo da consentire il miglior funzionamento del Consiglio comunale.

Quando nella richiesta e' precisato che per gli argomenti da iscrivere all'ordine del giorno il Consiglio comunale dovrà effettuare soltanto un esame ed un dibattito generale, senza adottare deliberazioni o risoluzioni, per ciascuno di essi, i consiglieri richiedenti debbono allegare una relazione che illustra l'oggetto da trattare. Nel caso che sia proposta l'adozione di deliberazioni, la trattazione di interrogazioni e l'adozione di mozioni e risoluzioni, deve essere osservato quanto stabilito dagli artt. 25 e 26 del presente regolamento.

Nel caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione del Consiglio, di cui al primo comma, previa diffida, provvede il Prefetto, in conformità a quanto stabilito dal quinto comma dell'art. 39 del T.U.E.L.

ART. 28

Diritto d'informazione e di accesso agli atti amministrativi

I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, dalle sue aziende, istituzioni ed enti dipendenti, tutte le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del mandato elettivo.

I consiglieri comunali hanno diritto di accesso e di consultazione di tutti gli atti dell'amministrazione comunale, esclusi quelli riservati per legge o regolamento, in conformità all'art. 43 DEL t.u.e.l. ed all'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Per l'esercizio dei diritti di cui ai commi 1 e 2., nonché per il rilascio di copie di atti e documenti, si fa rinvio all'apposito regolamento

ART. 29

Comunicazione delle deliberazioni ai Capi Gruppo

Le deliberazioni adottate dalla Giunta comunale, sono trasmesse in elenco ai capi gruppo consiliari contestualmente all'affissione all'albo. I testi delle predette deliberazioni sono a disposizione dei Consiglieri e possono essere ritirati presso l'ufficio segreteria di Giunta ovvero a seguito richiesta trasmessi a mezzo P.E.C.

Il rilascio della copia dell'atto deve avvenire a vista e senza necessità di richiesta scritta.

Capo IV

ESERCIZIO DEL MANDATO ELETTIVO

ART. 30

Diritto di esercizio del mandato elettivo

I consiglieri comunali, per l'esercizio del mandato elettivo, hanno diritto ai permessi retribuiti ed alle aspettative non retribuite nei limiti ed alle condizioni stabilite dal Capo V del T.U.E.L.

Ai consiglieri comunali è dovuto un gettone di presenza per la partecipazione alle sedute dei Consigli e delle Commissioni.

In nessun caso l'ammontare percepito nell'ambito di un mese da un Consigliere Comunale può superare l'importo pari ad un quarto della indennità massima prevista per il Sindaco.

Il gettone di presenza non è corrisposto per le riunioni della Conferenza dei Capi Gruppo.

La misura del gettone di presenza è determinata con Decreto del Ministero dell'Interno adottato ai sensi dell'art. 82 del T.U.E.L.

E' consentito il cumulo nella stessa giornata quando vi siano più sedute convocate da tenersi in orari diversi. Non è consentito il cumulo in caso di riunione congiunta di due commissioni, qualora un Consigliere Comunale faccia parte di entrambe le commissioni.

Ai Consiglieri Comunali, formalmente e specificatamente delegati dal Sindaco o dal Presidente sentiti i Capi gruppo a recarsi, per ragioni del loro mandato, fuori del territorio comunale sono dovuti esclusivamente il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, nonché un rimborso forfettario omnicomprensivo per le altre

spese nella misura fissata dal D.M.I. previsto dall'ar. 84 del T.U.E.L. ovvero nella misura derivante dalla documentazione prodotta, qualora inferiore a quella indicata nel citato D.M.

La liquidazione del rimborso spese è effettuata dal dirigente competente su richiesta dell'interessato, corredata dalla documentazione delle spese di viaggio e soggiorno effettivamente sostenute e di una dichiarazione sulla durata e finalità della missione.

Qualora, ai sensi di quanto previsto dall'art. 80 del T.U.E.L., occorra prevedere al rimborso ai datori di lavoro privato o enti pubblici economici, i permessi di cui all'art. 79 co.4 del T.U.E.L. saranno autocertificati dai Consiglieri interessati sotto la propria responsabilità, e sulla scorta di tale autocertificazione attestati dal Presidente del Consiglio Comunale.

Il Sindaco e il Presidente del Consiglio, in quanto organi di vertice, renderanno unicamente l'autocertificazione.

I tempi per raggiungere il luogo della riunione e rientrare al posto di lavoro saranno autocertificati dagli interessati.

ART.31

Divieto di mandato imperativo

Ogni consigliere comunale rappresenta la comunità' ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.

Nell'adempimento delle funzioni connesse alla carica elettiva egli ha pertanto piena libertà' d'azione, di espressione e di voto.

ART. 32

Partecipazione alle adunanze

Il consigliere comunale ha il dovere di partecipare a tutte le sedute di Consiglio e di concorrere, assicurando la sua presenza, alla formazione della volontà dell'Ente.

Nel caso di assenza la giustificazione può' avvenire mediante motivata comunicazione scritta, inviata al Presidente, il quale ne dà' notizia al Consiglio. La giustificazione può' essere effettuata anche mediante motivata comunicazione verbale fatta al Consiglio dal capo del gruppo al quale appartiene il consigliere assente.

Delle giustificazioni viene presa nota a verbale.

ART. 33

Astensione obbligatoria

I consiglieri comunali devono astenersi dal prendere parte direttamente od indirettamente in servizi, esazioni, forniture e somministrazioni continuative o ricorrenti, appalti, concessioni di lavori e gestione di servizi, incarichi professionali remunerati, riguardanti il Comune e le istituzioni, aziende ed organismi dallo stesso dipendenti o soggetti a controllo politico amministrativo.

Tale obbligo sussiste sia quando si tratti di interesse proprio dei consiglieri, sia dei loro congiunti od affini fino al quarto grado civile.

Il divieto di cui ai precedenti commi comporta l'obbligo di assentarsi dall'adunanza per tutto il tempo della discussione e votazione delle relative deliberazioni.

I consiglieri obbligati ad astenersi e ad assentarsi ne informano il Segretario comunale che da' atto a verbale dell'avvenuta osservanza di tale obbligo.

ART. 34

Responsabilità' personale – esonero

Il consigliere comunale e' responsabile, personalmente, dei voti espressi in favore o contro i provvedimenti deliberati dal Consiglio.

E' esente da responsabilità' il consigliere assente giustificato dall'adunanza o che non abbia preso parte alla deliberazione.

E' parimenti esente da responsabilità' conseguente all'adozione di un provvedimento deliberativo il consigliere che abbia dichiarato, prima della votazione, il proprio dissenso od abbia espresso voto contrario, chiedendo di far risultare a verbale la sua posizione.

Capo V

NOMINE ED INCARICHI AI CONSIGLIERI COMUNALI

ART. 35

Nomine e designazioni di consiglieri comunali

Nei casi in cui la legge, lo statuto od i regolamenti prevedono che di un determinato organo, collegio o commissione debba far parte un consigliere comunale, questi deve essere sempre nominato o designato dal Consiglio.

Quando e' stabilito che la nomina avviene per elezione da parte del Consiglio comunale, la stessa e' effettuata in seduta pubblica, con voto espresso con scheda segreta.

Nei casi in cui e' previsto espressamente che la nomina avvenga per designazione dei gruppi consiliari, compete a ciascun capo gruppo comunicare alla presidenza ed al Consiglio, in seduta pubblica ed in forma palese, il nominativo del consigliere designato. Il Consiglio approva, con voto palese, la costituzione dell'organo o della rappresentanza comunale espressa con le modalità' di cui al presente comma.

Si osservano le disposizioni stabilite dallo statuto per assicurare condizioni di pari opportunità ai sensi d.lgs 11.4.06 n. 198

ART. 36
Funzioni rappresentative

I consiglieri sono invitati a partecipare alle cerimonie, celebrazioni e manifestazioni indette dall'amministrazione comunale.

Per la partecipazione del Comune a particolari cerimonie o celebrazioni, può essere costituita una delegazione consiliare, composta dal Presidente e da un rappresentante per ciascun gruppo politico. Essa interviene assieme al Sindaco o da un suo delegato.

La delegazione consiliare viene costituita dal Presidente.

Titolo III
FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE
Capo I
CONVOCAZIONE

ART. 37
Avviso di convocazione

La convocazione del Consiglio Comunale è effettuata dal Presidente, fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 5

La convocazione del Consiglio comunale e' disposta a mezzo di avvisi, con le modalità di cui al presente regolamento.

L'avviso di convocazione contiene l'indicazione del giorno e dell'ora dell'adunanza e della sede dove la stessa sarà tenuta, con invito ai consiglieri comunali a parteciparvi. Nel caso che siano previste sospensioni temporanee dei lavori nel corso della giornata di riunione, nell'avviso vengono indicati gli orari di inizio, interruzione e ripresa dell'adunanza. Quando e' previsto che i lavori si svolgano in più giorni, sono indicate la data e l'ora di inizio di ciascuna riunione, con la precisazione che trattasi di prosecuzione della medesima adunanza.

Il Consiglio e' convocato quando sia ritenuto necessario dal Presidente o sia richiesta dal Sindaco o da almeno un quinto dei consiglieri. L'adunanza deve essere tenuta entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

Il Consiglio e' convocato d'urgenza quando sussistono motivi rilevanti ed indilazionabili che rendono necessaria l'adunanza.

L'avviso di convocazione e l'ordine del giorno sono muniti in calce del bollo del Comune e firmati dal Presidente.

ART. 38

Ordine del giorno

L'elenco degli argomenti da trattare in ciascuna adunanza del Consiglio comunale ne costituisce l'ordine del giorno.

Spetta al Presidente di stabilire, rettificare od integrare l'ordine del giorno con proprie autonome decisioni, salvo l'obbligo di iscrivere le proposte di cui ai successivi terzo e quarto comma.

L'iniziativa delle proposte da iscrivere all'ordine del giorno spetta al Presidente, al Sindaco, alla Giunta ed ai consiglieri comunali.

Per le proposte di deliberazioni, mozioni ed interrogazioni presentate dai consiglieri comunali, si osserva quanto stabilito dagli art. 15, quarto comma, 25 e 26.

Il referto dell'organo di revisione economico-finanziaria su gravi irregolarità rilevate sulla gestione e' iscritto dal Presidente all'inizio dell'ordine del giorno dell'adunanza del Consiglio da tenersi entro 15 giorni da quello della sua presentazione, salvo che la gravità dei fatti renda necessario che la riunione avvenga nei termini d'urgenza.

Gli argomenti sono indicati nell'ordine del giorno, pur con la necessaria concisione, con definizioni chiare e specifiche, tali da consentire ai consiglieri di individuarne con certezza l'oggetto.

Sono elencati distintamente nell'ambito dell'ordine del giorno, sotto l'indicazione "seduta segreta", gli argomenti per i quali ricorrono le condizioni di cui all'art. 47. Tutti gli altri argomenti elencati sono trattati in seduta pubblica.

L'ordine del giorno e' inserito od allegato all'avviso di convocazione del quale costituisce parte integrante.

ART. 39

Avviso di convocazione - consegna - modalità'

La convocazione avviene a mezzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) con avvisi inviati ai componenti del Consiglio presso l'indirizzo da loro depositato con apposita dichiarazione scritta ovvero assegnato dall'Amministrazione.

La consegna dell'avviso di convocazione si intende assolta con il recapito e la giacenza del documento nella casella di Posta Elettronica certificata. La Conferenza dei Capigruppo può disporre che tale modalità sia integrata da altre forme di comunicazione volte a diffondere l'avvenuta convocazione delle sedute, come l'invio di brevi messaggi di testo (SMS) al telefono cellulare dei consiglieri ovvero l'inoltro della convocazione anche ad altri indirizzi di posta elettronica ordinaria aggiuntivi alla PEC. L'avviso di convocazione viene contestualmente pubblicato sul sito internet del Comune, assolvendo in tal modo gli obblighi di pubblicazione. Ove per cause di forza maggiore

la spedizione telematica non potesse avere luogo, si procederà a recapitare l'avviso di convocazione per mezzo del messo comunale.

Per il caso in cui non possa essere effettuata la spedizione telematica i consiglieri che non risiedono nel Comune devono designare, entro dieci giorni dalla proclamazione della elezione, un domiciliatario residente nel Comune indicando, con lettera indirizzata al Presidente, il nominativo e l'indirizzo della persona alla quale devono essere consegnati gli avvisi di convocazione ed ogni altro atto pertinente alla carica, esonerando l'amministrazione da qualsiasi responsabilità nel caso in cui il domiciliatario non provveda a recapitare tempestivamente tali documenti.

Fino a quando non è effettuata la designazione di cui al precedente comma, il Presidente provvede a far spedire l'avviso di convocazione al domicilio anagrafico del consigliere, a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento, senza bisogno di osservare altre particolari formalità. La spedizione deve avvenire entro il termine previsto per la consegna dell'avviso al domicilio. Con tale spedizione si considera osservato, ad ogni effetto, l'obbligo di consegna dell'avviso di convocazione e rispettati i termini fissati dalla legge e dal regolamento.

ART. 40

Avviso di convocazione - consegna – termini

L'avviso di convocazione deve essere consegnato ai consiglieri almeno cinque giorni interi prima di quello stabilito per la riunione.

Nei termini di cui ai precedenti commi sono inclusi i giorni festivi ricorrenti per calendario.

Per le adunanze convocate d'urgenza, l'avviso deve essere consegnato almeno 24 ore prima di quella stabilita per la riunione.

Nel caso che, dopo la consegna degli avvisi di convocazione, si debbano aggiungere all'ordine del giorno delle adunanze ordinarie e straordinarie argomenti urgenti o sopravvenuti, occorre darne avviso scritto ai consiglieri almeno 24 ore prima della riunione, comunicando l'oggetto degli argomenti aggiunti.

I motivi dell'urgenza delle convocazioni di cui al comma terzo e dei provvedimenti aggiunti all'ordine del giorno di cui al comma sesto possono essere sindacati dal Consiglio comunale, il quale può stabilire, a maggioranza dei presenti, che la loro trattazione sia rinviata ad altro giorno stabilito dal Consiglio stesso. L'avviso del rinvio viene comunicato soltanto ai consiglieri assenti dall'adunanza nel momento in cui questo è stato deciso.

L'eventuale ritardata consegna dell'avviso di convocazione è sanata quando il consigliere interessato partecipa all'adunanza del Consiglio alla quale era stato invitato.

ART. 41

Ordine del giorno - pubblicazione e diffusione

L'elenco degli argomenti da trattare è pubblicato all'albo Pretorio del Comune nei cinque giorni precedenti quello della riunione. Il responsabile dell'Unità Operativa addetta al Consiglio deve assicurare che tale pubblicazione risulti ancora esposta nel giorno precedente la riunione ed in quello in cui la stessa ha luogo.

L'elenco degli argomenti da trattare nelle riunioni convocate d'urgenza e quelli relativi ad argomenti aggiunti all'ordine del giorno, sono pubblicati all'albo comunale almeno 24 ore prima della riunione.

Entro i termini previsti per la consegna ai consiglieri comunali, copia dell'avviso di convocazione e dell'ordine del giorno delle adunanze - inclusi quelli aggiuntivi - viene inviata a mezzo PEC:

- ai componenti della Giunta;
- al collegio dei revisori dei conti in adempimento all'obbligo previsto dal secondo comma dell'art. 105 del D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77;
- ai dirigenti dei settori del Comune.

Il Presidente, ai sensi dell'art. 35 dello Statuto, dispone la pubblicazione di manifesti per far noto il giorno e l'ora di convocazione del Consiglio e gli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Capo II

ORDINAMENTO DELLE ADUNANZE

ART. 42

Deposito degli atti

Gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno devono essere depositati presso l'unità organizzativa addetta al Consiglio, nel giorno dell'adunanza e nei quattro giorni precedenti. Gli atti relativi alle adunanze convocate d'urgenza o ad argomenti aggiunti all'ordine del giorno, sono depositati almeno 24 ore prima della riunione.

Negli stessi termini, i predetti atti vengono trasmessi in formato elettronico. Gli atti sono consultabili nei giorni lavorativi durante l'orario di ufficio.

Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione definitiva del Consiglio se non è stata depositata entro i termini di cui al precedente comma, nel testo completo dei pareri di cui all'art. 49 e, ove occorra, dell'attestazione di cui all'art. 153 del T.U.E.L., corredata di tutti i documenti necessari per consentirne l'esame. I consiglieri hanno diritto di consultare gli atti d'ufficio richiamati o citati negli schemi di deliberazione depositati o comunque direttamente attinenti alle proposte depositate.

All'inizio della riunione le proposte ed i documenti devono essere depositati nella sala dell'adunanza e nel corso di essa ogni consigliere può consultarli.

ART. 43

Adunanze di prima convocazione

Il Consiglio comunale, in prima convocazione, non può deliberare se non interviene almeno la metà dei consiglieri assegnati al Comune, computando a tal fine anche il Sindaco.

Il Presidente accerta il numero dei presenti mediante l'appello nominale, eseguito dal Segretario comunale, i cui risultati sono annotati a verbale.

Nel caso in cui trascorsa mezz'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione ed eseguito l'appello sia constatata la mancanza del numero dei consiglieri necessario per validamente deliberare, il Presidente ne fa prendere atto a verbale e dichiara deserta l'adunanza.

Dopo l'appello effettuato all'inizio dell'adunanza, si presume la presenza in aula del numero dei consiglieri richiesto per la legalità della riunione. La verifica del numero legale può essere richiesta in qualsiasi momento da ciascun Consigliere. In tal caso il Presidente è tenuto a disporre la ripetizione dell'appello. Nel caso che dall'appello risulti che il numero dei consiglieri è inferiore a quello necessario, il Presidente dichiara deserta la seduta per gli argomenti a quel momento rimasti da trattare. Di ciò viene preso atto a verbale, indicando il numero dei consiglieri presenti al momento della chiusura della riunione.

I consiglieri che escono dalla sala prima della votazione non si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza.

ART. 44

Adunanze di seconda convocazione

L'adunanza di seconda convocazione fa seguito, in giorno diverso, per ogni argomento iscritto all'ordine del giorno, ad altra riunione andata deserta per mancanza del numero legale.

L'adunanza che segue ad una prima iniziata con la presenza del numero legale dei consiglieri ed interrotta nel suo corso per essere venuto meno il numero minimo dei presenti, è pure essa di seconda convocazione per gli affari rimasti da trattare nella prima.

Ove anche la seduta di seconda convocazione sia andata deserta le eventuali successive sedute indette con lo stesso ordine del giorno saranno considerate sempre di seconda convocazione. Nella seduta di seconda convocazione potranno essere inseriti all'Ordine del Giorno anche nuovi argomenti. Per questi ultimi la seduta sarà considerata di prima convocazione.

Nell'adunanza di seconda convocazione, che deve aver luogo in un giorno diverso da quello in cui fu convocata la prima, le deliberazioni, escluse quelle di cui al comma successivo, sono valide purché intervenga almeno un terzo dei Consiglieri assegnati, computando a tal fine il Sindaco, con arrotondamento all'unità superiore.

Nelle adunanze di seconda convocazione non possono essere discussi e deliberati, se non vi sia la partecipazione di almeno la metà dei consiglieri assegnati al Comune, i seguenti atti:

- la costituzione di istituzioni e di aziende speciali;
- la partecipazione a società di capitali;
- la disciplina generale delle tariffe per la fruizione di beni e di servizi;
- i bilanci annuali e pluriennali e la relazione previsionale;
- il rendiconto della gestione;
- i piani urbanistici e le relative varianti;
- i regolamenti di competenza del Consiglio Comunale;
- l'istituzione e l'ordinamento dei tributi;
- i criteri generali per l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- l'esame della relazione su gravi irregolarità presentata dal collegio dei revisori dei conti.

Il giorno e l'ora delle sedute di seconda convocazione sono stabiliti dal Presidente. La convocazione viene effettuata con le modalità di cui all'art. 39 e nel termine di tre giorni utili prima della seduta.

Quando l'avviso spedito per la prima convocazione stabilisca anche il giorno e l'ora per la seconda, nel caso che essa si renda necessaria, il Presidente è tenuto ad inviare l'invito per la stessa ai soli consiglieri che non sono intervenuti alla prima convocazione o che sono risultati assenti al momento in cui tale seduta, legalmente costituitasi, fu dichiarata deserta. Tali avvisi debbono essere consegnati almeno 24 ore prima di quella fissata per la seconda convocazione.

Trascorsa mezz'ora da quella fissata per l'inizio della seduta di seconda convocazione ed ove manchi il numero minimo previsto per renderla valida, essa viene dichiarata deserta.

Quando l'urgenza lo richieda, all'ordine del giorno di un'adunanza di seconda convocazione possono essere aggiunti argomenti non compresi nell'ordine del giorno di quella di prima convocazione andata deserta. Tali argomenti debbono essere iscritti e trattati nella riunione dopo quelli di seconda convocazione e per essi la seduta ha il carattere e richiede le presenze previste per la prima convocazione. L'aggiunta di tali argomenti deve essere resa nota a tutti i consiglieri con avviso da inviarsi almeno 24 ore

prima dell'adunanza. In questo caso può' essere richiesto il rinvio della loro trattazione in conformità' a quanto stabilito dall'art. 40 del presente regolamento.

Nel caso di argomenti rinviati dal Consiglio per la trattazione in una seduta successiva, oppure di seduta che segue ad altra che fu volontariamente interrotta per motivo diverso dalla mancanza del numero legale dei presenti, la nuova adunanza mantiene il carattere di "prima convocazione".

ART. 45

Partecipazione degli assessori

Gli assessori partecipano alle adunanze del Consiglio comunale per effettuare relazioni ed esprimere chiarimenti, notizie ed informazioni loro richiesti, dal Consiglio, senza diritto di voto.

Capo III

PUBBLICITA' DELLE ADUNANZE

ART. 46

Adunanze pubbliche

Le adunanze del Consiglio comunale sono pubbliche, salvo quanto stabilito dall'art. 47. Nell'apposito spazio riservato al pubblico, chiunque può' assistere alle adunanze.

ART. 47

Adunanze segrete

L'adunanza del Consiglio comunale si tiene in forma segreta quando vengono trattati argomenti che comportano apprezzamento della capacità', moralità', correttezza o sono esaminati fatti e circostanze che richiedono valutazioni delle qualità' morali e delle capacità' professionali di persone.

Gli argomenti da esaminare in seduta segreta sono precisati nell'ordine del giorno dell'adunanza.

Quando nella discussione di un argomento in seduta pubblica siano introdotte valutazioni sulla moralità', correttezza, capacità' e comportamenti di persone il Presidente invita i consiglieri a chiuderla, senza ulteriori interventi. Il Consiglio, su proposta motivata di almeno tre consiglieri può' deliberare, a maggioranza di voti, il passaggio in seduta segreta per continuare il dibattito. Il Presidente, prima di autorizzare la ripresa dei lavori, dispone che le persone estranee al Consiglio, escluse quelle di cui al successivo comma, escano dall'aula.

Durante le adunanze segrete possono restare in aula, oltre ai componenti del Consiglio ed al Segretario comunale, il vice Segretario ed il responsabile dell'ufficio di segreteria, vincolati al segreto d'ufficio.

ART. 48

Adunanze "aperte"

Quando si verificano particolari condizioni previste o rilevanti motivi d'interesse della comunità il Presidente, sentito il Sindaco e la conferenza dei capi gruppo, può convocare l'adunanza "aperta" del Consiglio comunale, nella sua sede abituale od anche nei luoghi particolari previsti dall'art. 4 del presente regolamento.

Tali adunanze hanno carattere straordinario ed alle stesse, con i consiglieri comunali, possono essere invitati parlamentari, rappresentanti della regione, della provincia, di altri comuni, delle circoscrizioni, degli organismi di partecipazione popolare e delle associazioni sociali, politiche e sindacali interessate ai temi da discutere.

In tali particolari adunanze il Presidente, garantendo la piena libertà di espressione dei membri del Consiglio comunale, consente anche interventi dei rappresentanti come sopra invitati, che portano il loro contributo di opinioni, di conoscenze, di sostegno e illustrano al Consiglio comunale gli orientamenti degli enti e delle parti sociali rappresentate.

Durante le adunanze "aperte" del Consiglio comunale non possono essere adottate deliberazioni od assunti impegni di spesa, anche di massima, a carico del bilancio comunale.

Capo IV

DISCIPLINA DELLE ADUNANZE

ART. 49

Comportamento dei consiglieri

Nella discussione degli argomenti i consiglieri comunali hanno il più ampio diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure, ma essi devono riguardare atteggiamenti, opinioni o comportamenti politico amministrativi.

Tale diritto è esercitato escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata e alle qualità personali di alcuno e va in ogni caso contenuto entro i limiti dell'educazione, della prudenza e del civile rispetto. Non è consentito fare imputazioni di mala intenzione, che possano offendere l'onorabilità di persone.

Se un consigliere turba l'ordine, pronuncia parole sconvenienti o lede i principi affermati nei precedenti commi, il Presidente lo richiama, nominandolo.

Il Consigliere può dare spiegazioni in seguito alle quali il Presidente conferma o ritira il richiamo.

Dopo un secondo richiamo all'ordine, fatto ad uno stesso consigliere nella medesima seduta senza che questo tenga conto delle osservazioni rivoltegli, il Presidente deve

interdirgli la parola fino alla conclusione dell'affare in discussione.

Nell'ipotesi che il Consigliere, nonostante i richiami, persista nel suo atteggiamento, il Presidente può sospendere la seduta.

Alla ripresa della seduta, ove tale persistente comportamento determini l'impedimento alla regolare prosecuzione della stessa, il Presidente invita il Consigliere ad allontanarsi dall'aula.

Qualora ciò non avvenga, il Presidente dispone l'allontanamento dall'aula del Consigliere, fatto salvo in ogni caso il diritto del Consigliere al rientro in aula all'atto della votazione.

In alternativa agli ultimi due commi: "alla ripresa della seduta, ove persista tale comportamento il Presidente richiamerà nuovamente il Consigliere e comminerà allo stesso una sanzione di un importo pari a tre volte il gettone di presenza".

ART. 50

Ordine della discussione

I consiglieri comunali prendono posto nell'aula consiliare con il gruppo di appartenenza. Ove richiesto da almeno un gruppo, l'attribuzione iniziale dei posti viene effettuata dal Presidente, sentita la conferenza dei capi gruppo. Il Sindaco prende posto al tavolo della presidenza, a fianco del Presidente.

I consiglieri partecipano alle adunanze seduti nei posti loro assegnati e parlano dal loro posto, rivolti al Presidente ed al Consiglio.

I consiglieri che intendono parlare ne fanno richiesta al Presidente all'inizio del dibattito od al termine dell'intervento di un collega.

Debbono essere evitate le discussioni ed i dialoghi fra i consiglieri. Ove essi avvengano, il Presidente deve intervenire togliendo la parola a tutti coloro che hanno dato origine al dialogo, mantenendola al consigliere iscritto a parlare.

Solo al Presidente e' permesso di interrompere chi sta parlando, per richiamo al regolamento od ai termini di durata degli interventi dallo stesso stabiliti.

Ogni intervento deve riguardare unicamente la proposta in discussione. In caso contrario il Presidente richiama all'ordine il consigliere e, ove lo stesso persista nel divagare, gli inibisce di continuare a parlare.

Qualora persista tale comportamento si applica quanto previsto dal precedente articolo. Nessun intervento, quando sia contenuto nei limiti fissati dal regolamento, può essere interrotto per la sua continuazione nell'adunanza successiva.

ART. 51

Comportamento del pubblico

Il pubblico che assiste alle adunanze del Consiglio deve restare nell'apposito spazio allo stesso riservato, tenere un comportamento corretto, astenersi da ogni manifestazione di assenso o dissenso dalle opinioni espresse dai consiglieri o dalle decisioni adottate dal Consiglio.

Non e' consentita l'esposizione di cartelli, striscioni e l'uso di qualsiasi altro mezzo che interferisca con l'esercizio delle funzioni del Consiglio o rechi disturbo allo stesso.

E' possibile effettuare le videoriprese e trasmissione televisiva o a mezzo web delle riunioni del Consiglio, nel rispetto del Regolamento approvato con deliberazione di C.C. n. 43/12

I poteri per il mantenimento dell'ordine nella parte della sala destinata al pubblico spettano discrezionalmente al Presidente, che li esercita avvalendosi, ove occorra, dell'opera dei vigili urbani. A tal fine due di essi sono sempre comandati di servizio per le adunanze del Consiglio comunale, alle dirette dipendenze del Presidente.

La forza pubblica può' entrare nell'aula solo su richiesta del Presidente e dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.

Quando da parte di persone che assistono all'adunanza viene arrecato turbamento ai lavori della stessa od al pubblico presente, il Presidente dopo averle verbalmente diffidate a tenere un comportamento conforme a quanto stabilito dal primo comma, può' ordinarne l'allontanamento dalla sala fino al termine dell'adunanza.

Quando nella sala delle adunanze si verificano disordini e risultano vani i richiami del Presidente, egli abbandona il seggio, dopo aver dichiarata sospesa la riunione fino a quando non riprenderà' il suo posto. Se alla ripresa dell'adunanza i disordini proseguono il Presidente, udito il parere dei capi gruppo, la dichiara definitivamente interrotta. Il Consiglio sarà' riconvocato, con le modalità' stabilite dal regolamento, per il completamento dei lavori.

Il Presidente, d'intesa con la conferenza dei capi gruppo, fa predisporre l'illustrazione delle norme di comportamento del pubblico previste dal presente articolo, che viene esposta nello spazio della sala delle adunanze allo stesso riservato.

ART. 52

Ammissione di funzionari e consulenti in aula

I dirigenti debbono essere presenti alla riunione del Consiglio Comunale quando siano in discussione argomenti di loro competenza e debbono, su richiesta del Presidente, del Sindaco o di uno o più Consiglieri effettuare relazioni, fornire informazioni e quant'altro risulti necessario.

Possono essere altresì invitati consulenti e professionisti incaricati di progettazioni e studi per conto dell'amministrazione, per fornire illustrazioni e chiarimenti.

Effettuate le comunicazioni e risposto ad eventuali quesiti rivolti dal Presidente o dai consiglieri, i predetti dirigenti e consulenti vengono congedati e lasciano l'aula, restando a disposizione se in tal senso richiesti.

Capo V ORDINE DEI LAVORI

ART. 53 Comunicazioni

All'inizio dell'adunanza, concluse le formalità preliminari, il Presidente e il Sindaco effettuano eventuali comunicazioni circa le attività del comune e su fatti ed avvenimenti di particolare interesse per la comunità.

Dopo gli interventi del Presidente e del Sindaco, un consigliere per ciascun gruppo può effettuare comunicazioni su argomenti compresi fra quelli indicati al precedente comma.

Le comunicazioni devono essere contenute, da parte del Presidente, del Sindaco e dei consiglieri che intervengono, in un tempo non superiore ai cinque minuti per ogni argomento trattato.

ART. 54 Interrogazioni Interpellanze – Mozioni

I Consiglieri possono fare interrogazioni e svolgere interpellanze e mozioni su argomenti che concernono anche indirettamente interessi della città.

L'interrogazione consiste nella semplice domanda se un fatto sia vero, se una informazione pervenuta alla Giunta sia esatta, se il Sindaco o la Giunta intendano comunicare al Consiglio determinati atti o documenti o se la Giunta abbia preso o stia per prendere provvedimenti su determinate questioni.

L'interpellanza consiste nella domanda fatta all'Amministrazione circa i motivi e gli intendimenti della sua condotta in un determinato affare.

L'interpellanza può essere mutata, in seguito al suo svolgimento in mozione.

La trattazione delle interrogazioni e delle interpellanze avviene esclusivamente nelle adunanze ordinarie, nella parte iniziale della seduta pubblica, dopo le comunicazioni.

L'esame delle interrogazioni e delle interpellanze viene effettuato nell'ordine cronologico di presentazione nel quale sono iscritte all'ordine del giorno dell'adunanza.

Nella stessa seduta si possono discutere tutte le interrogazioni di uno stesso consigliere, a gruppi di tre consecutive, intervallandole da una (fino a tre) interrogazione/i di un altro consigliere.

Se il consigliere proponente non e' presente al momento in cui deve illustrare la sua interrogazione o interpellanza questa s'intende ritirata, salvo che il presentatore non ne abbia chiesto il rinvio ad altra adunanza.

L'interrogazione o l'interpellanza sinteticamente illustrata al Consiglio dal presentatore, con riferimento al testo della stessa depositato, entro i termini prescritti per tutti gli argomenti, negli atti dell'adunanza. Quando l'interrogazione ha per oggetto il funzionamento ed i lavori del Consiglio, conclusa l'illustrazione il Presidente dà risposta all'interrogante. Negli altri casi invita il Sindaco a dare direttamente risposta alla interrogazione o interpellanza o a demandare all'Assessore incaricato di provvedervi. L'illustrazione e la risposta devono essere contenute complessivamente nel tempo di dieci minuti, di cui – di norma – cinque minuti cadauna.

Alla risposta può replicare solo il consigliere interrogante, per dichiarare se sia soddisfatto o meno e per quali ragioni, contenendo il suo intervento entro il tempo tassativo di cinque minuti.

Nel caso che l'interrogazione o interpellanza sia stata presentata da più consiglieri il diritto di illustrazione e di replica spetta ad uno solo di essi, di regola al primo firmatario.

Le interrogazioni relative a fatti strettamente connessi tra loro vengono trattate contemporaneamente, di norma, nel rispetto dei termini di cui innanzi.

Le interrogazioni riguardanti un particolare argomento iscritto all'ordine del giorno della seduta, sono discusse al momento della trattazione dell'argomento al quale si riferiscono.

Esaurita la trattazione delle interrogazioni o interpellanze iscritte all'ordine del giorno, entro il termine complessivo di tempo di cui al successivo comma, i consiglieri possono presentare interrogazioni urgenti, dandone lettura al Consiglio e depositandone il testo presso la presidenza. Il Presidente, ove ravvisa il carattere dell'urgenza invita il Sindaco o l'assessore ove dispongano degli elementi necessari, a dare risposta all'interrogante. Nel caso che non sussistano le condizioni per dare immediatamente risposta, il Presidente assicura il consigliere interrogante che la stessa gli sarà inviata entro i dieci giorni successivi all'adunanza, ove il Consigliere non decida di riproporre l'interrogazione alla successiva adunanza.

Trascorsa un'ora e mezza dall'inizio delle comunicazioni e della trattazione delle interrogazioni e interpellanze, il Presidente fa concludere la discussione di quella che e' a quel momento in esame e rinvia le altre eventualmente rimaste da trattare alla successiva seduta del Consiglio comunale.

Nelle adunanze nelle quali vengono discussi lo statuto, il bilancio preventivo, il rendiconto, il piano regolatore e le sue varianti generali, non e' iscritta all'ordine del giorno la trattazione delle interrogazioni e interpellanze

Quando i consiglieri proponenti richiedono risposta scritta, la stessa viene data dal Sindaco entro trenta giorni dalla richiesta, salvo i casi d'urgenza, e l'interrogazione non viene iscritta all'ordine del giorno del Consiglio.

Se i consiglieri interroganti non richiedono espressamente l'iscrizione dell'interrogazione all'ordine del giorno del Consiglio comunale, s'intende che per la stessa e' richiesta risposta scritta.

ART. 55

Domande a risposta sintetica

Sui fatti che richiedono un'immediata trattazione i Consiglieri Comunali possono rivolgere domande a risposta sintetica.

A tal fine nell'intervallo fra le sedute consiliari ritualmente convocate, saranno tenute con cadenza almeno quindicinale apposite sedute secondo un calendario concordato fra Sindaco e Presidente del Consiglio e pubblicato all'Albo pretorio e nell'aula assegnata alle Commissioni.

Le sedute sono pubbliche , non necessitano per la loro validità di nessun quorum particolare di presenti e sono presiedute dal Presidente del Consiglio .

Si osserveranno, al riguardo, le seguenti formalità procedurali:

- Presentazione delle domande: ore 10 del giorno precedente alla Segreteria di Consiglio precisando che trattasi di domanda a risposta sintetica
- Contenuto: Sintetico, atto ad individuare il "fatto" e con l'indicazione del nome dell'Assessore cui viene rivolta.

Ogni Consigliere può rivolgere una o più domande, purchè chiaramente riferite a fatti diversi e indirizzate ad Assessori diversi.

- Istruttoria: La segreteria di Consiglio invierà la domanda a risposta sintetica immediatamente all'Assessore interessato e formerà l'elenco in stretto ordine cronologico.
- Risposta: dovrà essere data secondo l'ordine cronologico a meno che non sia necessario acquisire atti per cui può essere rinviata (sempre nella stessa seduta) per il tempo strettamente necessario alla loro acquisizione. Eccezionalmente, d'intesa fra interrogante e Assessore, la risposta può essere rinviata ad una seduta successiva ed eventuale replica.
- Durata: 5 minuti per ciascuna domanda e relativa risposta ed eventuale replica dell'interrogante - 3 ore complessive

La seduta sarà registrata e verbalizzata e assistita dall'Ufficio della Segreteria di Consiglio.

ART. 56

Mozioni

La mozione consiste in una proposta concreta di provvedimenti e può consistere anche in un giudizio sull'azione dell'Amministrazione.

La mozione può essere proposta da ogni consigliere, ma perché possa essere discussa dal Consiglio, dovrà essere firmata dal proponente e da altri due Consiglieri e riferirsi ad argomenti di competenza del Consiglio stesso.

Le mozioni vengono inserite nell'ordine del giorno della seduta più prossima per lo svolgimento e la discussione.

Il testo della mozione posta in discussione può essere emendato solo previo espresso assenso di almeno tre firmatari.

L'esame della mozione si conclude con la votazione.

ART. 57

Emendamenti

In sede di esame di una proposta di deliberazione, in Consiglio Comunale, possono essere presentate proposte di emendamenti che si sostanziano in correzioni di forma, modificazioni e/o integrazioni e parziali sostituzioni del testo della proposta di deliberazione o dei suoi allegati..

In Consiglio Comunale possono presentare proposte di emendamenti tutti i consiglieri, il Sindaco, il Vicesindaco, l'assessore delegato a rappresentare la Giunta, o l'assessore competente per materia.

Emendamenti alle proposte di deliberazione possono essere proposti al Consiglio Comunale, presentandoli in forma scritta al Presidente, prima della dichiarazione di chiusura della discussione sulla proposta di deliberazione.

Ogni proposta di emendamento deve riguardare una specifica parte della proposta di deliberazione, e in particolare la stessa proposta di emendamento non può riguardare più d'uno dei servizi in cui essi si articolano, qualora si riferiscano al Bilancio di Previsione, alla Relazione previsionale e programmatica o a una variazione del Bilancio, più di un articolo, qualora si riferiscano allo Statuto, a un regolamento o ad una convenzione, più di una norma qualora si riferiscano agli atti necessari all'approvazione del Piano Regolatore o di una sua variante generale.

Il Presidente, previo conforme parere del Segretario Generale, può dichiarare inammissibile e conseguentemente non sottoporre alla discussione e al voto del Consiglio una proposta di emendamento, qualora il testo proposto non abbia i requisiti di emendamento, ovvero il suo contenuto esuli dalle competenze del Consiglio Comunale.

Degli emendamenti da trattare deve essere data lettura al Consiglio, ovvero deve essere fornita copia ai capigruppo.

E' fatta salva la disciplina prevista dal Regolamento di contabilità, inerente le modalità di presentazione e di esame degli emendamenti al Bilancio di previsione, ed ai suoi allegati.

Sulle proposte di emendamento sottoposte al Consiglio Comunale devono essere acquisiti, seduta stante, i pareri dei dirigenti e laddove richiesti dei Revisori dei Conti.

Su richiesta effettuata dai dirigenti competenti o dai Revisori dei Conti per acquisire i necessari elementi di valutazione, l'ulteriore trattazione della delibera viene rinviata a dopo l'ultimo punto all'ordine del giorno e, qualora, si riferisca all'ultimo punto, può essere brevemente sospesa la seduta.

Art. 58

Ordine di trattazione degli argomenti

Il Consiglio comunale, concluse le comunicazioni e la trattazione delle interrogazioni, interpellanze e mozioni procede all'esame degli argomenti secondo l'ordine del giorno. L'ordine di trattazione degli argomenti può' essere modificato per decisione del Presidente o su richiesta del Sindaco o di un consigliere, qualora nessuno dei membri del Consiglio si opponga. Nel caso di opposizioni, decide il Consiglio con votazione a maggioranza, senza discussione.

Il Consiglio non può' discutere ne' deliberare su argomenti che non risultino iscritti all'ordine del giorno della seduta.

Il Presidente e il Sindaco possono fare, nel corso della seduta, comunicazioni estranee agli argomenti all'ordine del giorno, quando riguardino fatti di particolare importanza sopravvenuti o dei quali abbiano avuto notizia a seduta iniziata.

ART. 59

Discussione - norme generali

Il relatore delle proposte di deliberazione o di altri argomenti iscritti all'ordine del giorno su richiesta del Sindaco o della Giunta comunale e' lo stesso Sindaco od un assessore da lui incaricato. Relatori delle proposte effettuate dal Presidente e dei consiglieri, sono i proponenti.

Terminata l'illustrazione di un argomento da parte del relatore, il Presidente da', nell'ordine, la parola a coloro che hanno chiesto d'intervenire. Quando, dopo che il Presidente ha invitato i consiglieri alla discussione, nessuno domanda la parola, la proposta viene messa in votazione.

Nella trattazione dello stesso argomento ciascun Consigliere può parlare una sola volta e per non più di dieci minuti.

Il relatore replica in forma concisa agli interventi, associando quelli che hanno avuto lo stesso oggetto o motivazione, nel tempo richiesto dalla loro natura e numero.

Il Presidente, dopo che su un argomento hanno parlato tutti i consiglieri che ne hanno fatto richiesta, avvenuta la replica del relatore, dichiara chiusa la discussione.

Dichiarata chiusa la discussione, la parola può essere concessa, per la dichiarazione di voto, e per la durata non superiore, a cinque minuti a ciascun Consigliere.

I termini di tempo previsti dai commi precedenti sono raddoppiati per le discussioni generali relative allo statuto, al bilancio preventivo, al rendiconto, ai regolamenti ed ai piani regolatori e piani particolareggiati e loro varianti generali. In ogni altra occasione limiti di tempo più ampi possono essere fissati dalla conferenza dei capi gruppo, dandone avviso al Consiglio all'inizio della seduta o prima che si proceda all'esame dell'argomento.

ART. 60

Questione pregiudiziale o sospensiva

La questione pregiudiziale si ha quando viene richiesto che un argomento non sia discusso, precisandone i motivi. La questione pregiudiziale può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, proponendone il ritiro.

La questione sospensiva si ha quando viene richiesto il rinvio della trattazione dell'argomento ad altra adunanza, precisandone i motivi. Può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, richiedendo che la stessa sia rinviata ad altra riunione.

Le questioni pregiudiziali o sospensive poste prima dell'inizio della discussione di merito vengono esaminate e poste in votazione prima di procedere all'esame dell'argomento cui si riferiscono. Sulle relative proposte può parlare, oltre al proponente - o ad uno di essi, nel caso che la proposta sia stata presentata da più consiglieri - un consigliere per ciascun gruppo, per non oltre cinque minuti. Il Consiglio decide a maggioranza dei presenti, con votazione palese.

ART. 61

Fatto personale

Costituisce "fatto personale" l'essere attaccato sulla propria condotta o sentirsi attribuire fatti ritenuti non veri od opinioni e dichiarazioni diverse da quelle espresse.

Il consigliere che domanda la parola per fatto personale deve precisarne i motivi; il Presidente decide se il fatto sussiste o meno. Se il consigliere insiste anche dopo la

pronuncia negativa del Presidente decide il Consiglio, senza discussione, con votazione palese.

Possono rispondere a chi ha preso la parola per fatto personale unicamente il consigliere o i consiglieri che lo hanno provocato. Gli interventi sul fatto personale non possono durare, nel loro complesso, per più di dieci minuti.

Qualora nel corso della discussione un consigliere sia accusato di fatti che ledono la sua onorabilità, può chiedere al Presidente di far nominare dal Consiglio, nel suo interno, una commissione composta da tre membri che indaghi e riferisca sulla fondatezza dell'accusa.

La commissione riferisce per scritto, entro il termine assegnatole.

Il Consiglio prende atto delle conclusioni della commissione, senza votazioni.

Capo VI

PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE IL VERBALE

ART. 62

La partecipazione del Segretario all'adunanza

Il Segretario comunale partecipa alle adunanze del Consiglio ed esercita le sue funzioni richiedendo al Presidente di intervenire ovvero può essere da questi richiesto di intervenire sia per fornire informazioni e chiarimenti al fine di facilitare l'esame dell'argomento in discussione.

ART. 63

Il verbale dell'adunanza - redazione e firma

Il verbale delle adunanze è l'atto pubblico che documenta la volontà espressa, attraverso le deliberazioni adottate, dal Consiglio comunale.

Alla sua redazione viene provveduto, secondo quanto stabilito dallo statuto, dal segretario comunale o, sotto la sua responsabilità, dal vice segretario o da altro dipendente comunale dallo stesso designato.

Il verbale costituisce il fedele resoconto dell'andamento della seduta consiliare e riporta i motivi principali delle discussioni, il testo integrale delle deliberazioni ed il numero dei voti favorevoli, contrari ed astenuti su ogni proposta. Nel verbale devono essere riportati i nominativi dei Consiglieri che esprimono voto contrario o si astengono dalla votazione. Da esso deve risultare quando la seduta abbia avuto luogo in forma segreta e se la votazione è avvenuta a scrutinio segreto.

Nel verbale vengono riportati i nominativi dei Consiglieri che intervengono sull'argomento in discussione. Gli interventi, fatta salva la dichiarazione di voto, vengono riportati integralmente nel resoconto integrale della seduta.

Eventuali ingiurie, allusioni o dichiarazioni offensive o diffamatorie non debbono essere riportate a verbale ed il segretario comunale provvede ad escluderle. Soltanto quando il consigliere che si ritiene offeso ne faccia richiesta scritta, nel corso dell'adunanza, le stesse sono, in modo conciso, iscritte a verbale.

Il verbale della seduta segreta e' redatto in modo da contenere la sintesi della discussione, senza scendere in particolari che possano recare danno alle persone, salvo i casi nei quali si debbano esprimere necessariamente giudizi sul loro operato.

Quando siano discussi problemi che riguardano interessi patrimoniali del Comune, il verbale deve essere compilato in modo da non compromettere gli interessi stessi rispetto ai terzi.

Il verbale delle adunanze e' firmato dal Presidente dell'adunanza e dal segretario comunale.

ART. 64

Verbale - deposito - rettifiche – approvazione

Il verbale viene depositato a disposizione dei consiglieri quattro giorni prima dell'adunanza in cui sarà sottoposto ad approvazione.

All'inizio della riunione il Presidente chiede al Consiglio se vi siano osservazioni sul verbale depositato. Se nessuno si pronuncia, il verbale si intende approvato all'unanimità'.

Quando un consigliere lo richiede, il Segretario comunale provvede alla lettura della parte del verbale per la quale lo stesso intende richiedere modifiche o integrazioni. Tali richieste devono essere effettuate proponendo, per scritto, quanto si intende che sia cancellato o inserito nel verbale.

Nel formulare le proposte di rettifica non e' ammesso rientrare in alcun modo nella discussione del merito dell'argomento. Il Presidente interpella il Consiglio per conoscere se vi siano opposizioni alla rettifica proposta. Se nessuno chiede di intervenire, la proposta si intende approvata. Se vengono manifestate contrarietà' possono parlare un consigliere a favore ed uno contro la proposta, ciascuno per non più' di cinque minuti. Dopo tali interventi il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, la proposta di rettifica.

Delle proposte di rettifica approvate si prende atto nel verbale della adunanza in corso e della modifica si fa richiamo, mediante annotazione a margine od in calce, nel verbale della adunanza cui si riferisce la rettifica. Tali annotazioni sono autenticate dalla firma del Segretario comunale e portano l'indicazione della data della adunanza nella quale le rettifiche sono state approvate.

I registri dei processi verbali delle sedute del Consiglio comunale sono depositati nell'archivio comunale a cura del Segretario comunale.

Il rilascio di copie, estratti e certificazioni desunti dai predetti registri e' disposto dal Segretario comunale.

Titolo IV
ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI INDIRIZZO E
DI CONTROLLO POLITICO-AMMINISTRATIVO
Capo I
FUNZIONI DI INDIRIZZO POLITICO-AMMINISTRATIVO

ART. 65
Criteria e modalita'

Il Consiglio comunale definisce i propri indirizzi politico amministrativi secondo i principi affermati dallo statuto, stabilendo la programmazione generale dell'ente ed adottando gli atti fondamentali che ne guidano attivati', con particolare riguardo:

1. agli atti che determinano il quadro istituzionale comunale, comprendente lo statuto, i regolamenti per il funzionamento degli organi elettivi e degli istituti di partecipazione popolare, gli ordinamenti del decentramento, gli organismi costituiti per la gestione di servizi, le forme associative e di collaborazione con altri soggetti;
2. agli atti di programmazione finanziaria annuale e pluriennale, bilanci, programmi di opere pubbliche e piani d'investimenti; agli atti che incidono sulla consistenza del patrimonio immobiliare dell'ente e sulla definizione degli indirizzi per la sua utilizzazione e gestione;
3. agli atti di pianificazione territoriale ed urbanistica ed a quelli di programmazione attuativa.

Il Consiglio, con gli atti di programmazione operativa e finanziaria annuale e pluriennale definisce gli obiettivi da realizzare e indica i tempi per il loro conseguimento.

Il Consiglio puo' stabilire, con gli atti fondamentali approvati, criteri guida per la loro concreta attuazione ed adottare risoluzioni per promuovere, indirizzare, sollecitare attivati' degli altri organi elettivi e dell'operato dell'organizzazione, per l'attuazione dei programmi approvati con il bilancio.

Il Consiglio puo' esprimere indirizzi per l'adozione da parte del Sindaco e della Giunta di provvedimenti dei quali i revisori dei conti abbiano segnalato la necessita' per esigenze di carattere finanziario o patrimoniale, concernenti la gestione delle attivati' comunali.

Capo II
FUNZIONI DI CONTROLLO POLITICO-AMMINISTRATIVO
ART. 66
Criteria e modalità'

Il Consiglio comunale esercita le funzioni di controllo politico amministrativo con le modalità' stabilite dallo statuto e dal regolamento di contabilità'.

Il collegio dei revisori dei conti adempie alle funzioni allo stesso attribuite dalla legge e collabora con il Consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo:

1. segnalando al Consiglio, in occasione della presentazione del bilancio, i contenuti dello stesso meritevoli di particolare esame;
2. segnalando aspetti e situazioni della gestione economico-finanziaria corrente capaci di incidere negativamente sui risultati;
3. sottoponendo le proprie valutazioni sui risultati del controllo economico della gestione e formulando in base ad essi eventuali proposte;
4. riferendo immediatamente al Consiglio in merito a gravi irregolarità' riscontrate nella gestione dell'ente;
5. sottoponendo i risultati circa l'attività di revisione esercitata sulle istituzioni comunali;
6. redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto, nella quale attesta la corrispondenza del conto alle risultanze della gestione ed esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività' ed economicità' della gestione stessa;
7. partecipando collegialmente, con funzioni di relazione e consultive, alle adunanze del Consiglio relative all'approvazione del bilancio e del conto consuntivo e, nella persona del Presidente, alle adunanze di cui al terzo comma e, inoltre tutte le volte che lo stesso lo riterrà' necessario per riferire o dare pareri consultivi su particolari argomenti.

Nell'esercizio delle funzioni di controllo politico amministrativo il Consiglio comunale si avvale delle commissioni consiliari permanenti, attribuendo alle stesse compiti ed incarichi nell'ambito delle materie alle stesse assegnate. Le commissioni esercitano le funzioni suddette con tutti i poteri spettanti al Consiglio comunale, al quale riferiscono sull'esito dell'attività effettuata.

Titolo V
LE DELIBERAZIONI
Capo I
COMPETENZA DEL CONSIGLIO

ART. 67
La competenza esclusiva

Il Consiglio comunale ha competenza esclusiva per l'adozione degli atti deliberativi elencati nel secondo comma dell'art. 42 del T.U.E.L , con i quali esercita le funzioni fondamentali per l'organizzazione e lo sviluppo della comunità' e determina gli indirizzi della politica amministrativa dell'ente.

Sono inoltre di competenza del Consiglio comunale gli atti ed i provvedimenti allo stesso attribuiti sia da altre disposizioni della legge suddetta, sia da leggi ad essa successive nonché' quelli relativi alle dichiarazioni di ineleggibilità ed incompatibilità' dei consiglieri comunali, alla loro surrogazione ed alla supplenza nel caso di sospensioni di diritto.

Il Consiglio comunale non può' delegare le funzioni allo stesso attribuite ad altri organi i quali non possono adottare, nemmeno in caso d'urgenza, provvedimenti nelle materie riservate dalla legge o dallo statuto alla esclusiva competenza del Consiglio, salvo quanto previsto dal quarto comma dell'art. 42 citato limitatamente alle variazioni di bilancio.

ART. 68
Conflitti di attribuzione

Verificandosi conflitti di attribuzione in merito agli atti di competenza del Consiglio e della Giunta comunale, essi vengono sottoposti all'esame di una commissione costituita dal Presidente, dal Sindaco, dal Segretario comunale e dai Presidenti della commissione consiliare permanente preposta alle materie istituzionali e di quella specifica oggetto del conflitto. La decisione e' adottata dalla commissione con riferimento alle norme del T.U.E.L, dello statuto e del presente regolamento. La decisione della commissione e' definitiva e viene dal Presidente comunicata al Consiglio comunale ed alla Giunta.

All'adozione dell'atto provvede l'organo del quale la commissione ha riconosciuto la competenza.

Capo II
LE DELIBERAZIONI
ART. 69
Forma e contenuti

L'atto deliberativo adottato dal Consiglio comunale deve contenere tutti gli elementi essenziali, necessari affinché sia valido ed efficace. Tutti gli atti devono essere motivati.

Su ogni proposta di deliberazione deve essere espresso il parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile, rispettivamente del dirigente competente per materia e del dirigente del servizio di ragioneria. I pareri debbono essere inseriti nella deliberazione. Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza l'attestazione della copertura finanziaria da parte del dirigente del servizio finanziario. Senza tale attestazione l'atto è nullo di diritto.

Il Dirigente competente è responsabile dell'Istruttoria delle deliberazioni, assicurando che le stesse siano munite di tutti gli elementi di valutazione necessari per assumere le decisioni che allo stesso competono.

Quando il testo della deliberazione proposto, depositato nei termini stabiliti dal regolamento, non venga emendato durante i lavori del Consiglio, esso è sottoposto a votazione senza che ne sia data lettura, salvo che la stessa sia espressamente richiesta da un consigliere comunale, precisandone i motivi.

Qualora il testo della deliberazione proposto venga emendato nel corso del dibattito, il Dirigente del Servizio e il Dirigente del servizio finanziario il Ragioniere ed il Segretario comunale esprimono i pareri di competenza sull'atto emendato che viene letto al Consiglio prima della votazione, insieme con i pareri espressi.

Il coordinamento tecnico dell'atto ha luogo nel corso del procedimento deliberativo. In sede di verbalizzazione possono essere effettuati, a cura del Segretario comunale, soltanto perfezionamenti di carattere meramente letterale.

Dei pareri obbligatori di altri enti ed uffici devono essere riportate le conclusioni e gli estremi nella parte narrativa dell'atto. Se i pareri non sono espressi nei termini previsti dalle disposizioni legislative o regolamentari, si prescinde da essi, facendone constare nell'atto, riportando gli estremi della richiesta presentata dal Comune e l'indicazione del tempo decorso.

ART. 70
Approvazione - revoca – modifica

Il Consiglio comunale approvandole, con le modalità di cui al successivo capo III, adotta le deliberazioni secondo il testo, originario od emendato, conforme allo schema proposto in votazione.

Il Consiglio comunale, secondo i principi dell'autotutela, ha il potere discrezionale per procedere alla revoca, modifica, integrazione e sostituzione delle proprie deliberazioni, in particolare quando si accertino o si presentino fatti e circostanze che non sono stati valutati al momento dell'adozione del provvedimento.

Nei provvedimenti del Consiglio comunale di cui al precedente comma deve esser fatta espressa menzione della volontà' dell'organo di revocare, modificare, integrare o sostituire la deliberazione già' adottata, richiamandone gli estremi.

Nei casi in cui gli atti con i quali si dispongono revoche, modifiche, integrazioni o sostituzioni di precedenti deliberazioni esecutive comportino, per effetto delle posizioni nel frattempo costituite od acquisite, danni a terzi, gli atti stessi prevedono gli interventi diretti a disciplinare i relativi rapporti.

Capo III LE VOTAZIONI

ART. 71 Modalità Generali

L'espressione del voto dei consiglieri comunali e' effettuata, normalmente, in forma palese.

Le votazioni in forma palese vengono effettuate con le modalità' di cui ai successivi articoli 72 e 73.

Le votazioni in forma segreta sono effettuate quando siano prescritte espressamente dalla legge o dallo statuto e nei casi in cui il Consiglio deve esprimere, con il voto, l'apprezzamento e la valutazione delle qualità' e dei comportamenti di persone.

La votazione non può' aver luogo se al momento della stessa i consiglieri non sono presenti nel numero necessario per rendere legale l'adunanza e, nei casi previsti dalla legge, dallo statuto e dal presente regolamento, per la legittimità' della votazione stessa.

Su ogni argomento l'ordine delle votazioni e' il seguente:

- a) la votazione sulla questione pregiudiziale si effettua prima di iniziare la trattazione dell'argomento o di adottare la deliberazione allo stesso relativa, a seconda del momento in cui la questione stessa viene sollevata;
- b) le proposte di emendamento si votano nell'ordine di cui appresso:
 - emendamenti soppressivi;
 - emendamenti modificativi;
 - emendamenti aggiuntivi;
- c) per i provvedimenti composti di varie parti, commi od articoli, quando almeno un terzo dei consiglieri ha richiesto che siano votati per divisione, la votazione avviene su ciascuna parte della quale sia stata domandata la suddivisione, nell'ordine in cui le parti stesse costituiscono lo schema dell'atto deliberativo;

d) i provvedimenti per i quali siano stati approvati emendamenti vengono conclusivamente votati nel testo definitivo, risultante dallo schema originario modificato in conformità a quanto in precedenza deciso.

Ogni proposta di deliberazione comporta distinta votazione.

Per i regolamenti ed i bilanci le votazioni avvengono con le seguenti modalità:

- a) per i regolamenti il Presidente invita i consiglieri a far conoscere su quali articoli essi presentano proposte di modifica o soppressione, formulate per scritto. Discusse e votate tali proposte, il testo definitivo del regolamento viene posto in votazione nel suo complesso in forma palese;
- b) per i bilanci, avvenuta la discussione generale, si effettuano le votazioni sulle eventuali proposte di modifica di singoli contenuti, presentate dai consiglieri. Concluse tali votazioni vengono posti in votazione, congiuntamente, il bilancio annuale corredato della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale e le altre determinazioni comprese nello schema di deliberazione proposto con le modificazioni, sia al bilancio che alla deliberazione, conseguenti all'approvazione preliminare di eventuali modifiche.

Quando è iniziata la votazione non è più consentito ad alcuno di effettuare interventi, fino alla proclamazione dei risultati. Sono consentiti solo brevissimi richiami alle disposizioni dello statuto e del regolamento, relativi alle modalità della votazione in corso.

ART. 72

Votazioni in forma palese

Nelle votazioni in forma palese i consiglieri votano per alzata di mano o mediante tabellone elettronico. Spetta al Presidente indicare, prima dell'inizio della votazione, la modalità con la quale la stessa sarà effettuata.

Il Presidente pone ai voti il provvedimento proposto, invitando prima a votare coloro che sono favorevoli, dopo i contrari ed infine gli astenuti ad indicare la loro posizione. Controllato l'esito della votazione con la collaborazione degli scrutatori, il Presidente ne proclama il risultato.

La votazione è soggetta a controprova, se questa viene richiesta anche da un solo consigliere, purché immediatamente dopo la sua effettuazione.

Nel caso di contestazioni sui voti espresso o di non corrispondenza fra il numero dei presenti rispetto ai votanti ed agli astenuti, il Presidente dispone che la votazione sia ripetuta.

ART. 73

Votazione per appello nominale

Alla votazione per appello nominale si procede quando è prescritta dalla legge o dallo statuto od in tal senso si sia pronunciato il Consiglio, su proposta del Presidente o di almeno tre consiglieri.

Il Presidente precisa al Consiglio il significato del "si", favorevole alla deliberazione proposta, e del "no", alla stessa contrario.

Il Segretario comunale effettua l'appello, al quale i consiglieri rispondono votando ad alta voce ed il risultato della votazione è riscontrato e riconosciuto dal Presidente, con l'assistenza degli scrutatori e del Segretario stesso.

Il voto espresso da ciascun consigliere nelle votazioni per appello nominale è annotato a verbale.

ART. 74

Votazioni segrete

La votazione mediante scrutinio segreto viene effettuata a mezzo di schede .

Si procede come appresso:

- a) le schede sono predisposte dalla segreteria comunale, in bianco, uguali di colore e formato, prive di segni di riconoscimento;
- b) ciascun consigliere scrive nella scheda i nomi di coloro che intende eleggere, nel numero indicato nello schema di deliberazione sottoposto al Consiglio.
- c) nel caso il Consiglio sia chiamato a pronunciarsi su uno o più nominativi già definiti il voto va espresso con un SI o con un NO.

I nominativi iscritti nella scheda oltre il numero previsto si considerano come non scritti, iniziando, nell'ordine, dal primo in eccedenza.

Quando la legge, gli statuti od i regolamenti stabiliscono che fra i nominandi deve esservi una rappresentanza predeterminata della maggioranza e della minoranza e non siano precisate espressamente le norme che disciplinano l'elezione, il Consiglio Comunale stabilisce preliminarmente le modalità della votazione in modo da assicurare tali rappresentanze. Ciascun consigliere può essere invitato a votare un solo nome od un numero limitato di nominativi, restando eletti coloro che riportano il maggior numero dei voti.

Coloro che votano scheda bianca sono computati come votanti.

I consiglieri che si astengono dalla votazione sono tenuti a comunicarlo al Presidente, affinché ne sia preso atto a verbale.

Terminata la votazione il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori e del Segretario, procede allo spoglio delle schede, al computo dei voti e comunica al Consiglio il risultato, proclamando coloro che sono stati eletti.

Qualora due o più candidati abbiano ottenuto lo stesso numero di voti si procede a votazione di ballottaggio fra gli stessi.

Qualora anche in questa seconda votazione i candidati riportino lo stesso numero di voti si procederà a sorteggio che sarà effettuato, seduta stante, da uno degli scrutatori

Terminata la votazione il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori e del segretario, procede al computo dei voti e comunica al Consiglio il risultato.

Il numero delle schede votate deve corrispondere al numero dei consiglieri votanti, costituito dai consiglieri presenti meno quelli astenuti.

Nel caso di irregolarità e quando il numero dei voti validi risulti diverso da quello dei votanti, il Presidente annulla la votazione e ne dispone l'immediata ripetizione.

Il carattere "segreto" della votazione deve risultare dal verbale nel quale deve darsi atto che le operazioni di scrutinio sono state effettuate con l'assistenza dei consiglieri scrutatori.

ART. 75

Esito delle votazioni

Salvo che per i provvedimenti, espressamente previsti dalle leggi o dallo statuto, per i quali si richiede un "quorum" speciale di maggioranza di voti, e nei casi previsti dall'art. 44 Co. 5 per i quali è richiesta una maggioranza pari alla metà dei consiglieri assegnati, in cui è ricompreso il Sindaco, ogni deliberazione del Consiglio comunale s'intende approvata quando abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei votanti, ossia un numero di voti a favore pari ad almeno la metà più uno dei votanti. Se il numero dei votanti è dispari, la maggioranza assoluta è data da un numero di voti favorevoli che, raddoppiato, dà un numero superiore di una unità al totale dei votanti.

I consiglieri che si astengono dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

Le schede bianche o nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

In caso di parità di voti la proposta non è approvata. La votazione infruttuosa per parità di voti non esaurisce l'argomento posto all'ordine del giorno e pertanto non preclude la rinnovazione del voto nella stessa adunanza, qualora ne facciano espressa richiesta almeno un terzo dei Consiglieri assegnati.

Salvo i casi particolari eventualmente previsti dalla legge o dallo statuto, una deliberazione non approvata alla seconda votazione o respinta alla prima non può, nella stessa adunanza, essere ulteriormente oggetto di discussione e di votazione. Può essere riproposta al Consiglio solo in una adunanza successiva.

Dopo l'annuncio dell'esito della votazione il Presidente conclude il suo intervento con la formula "il Consiglio ha approvato" oppure "il Consiglio non ha approvato".

Nel verbale viene indicato esattamente il numero dei voti favorevoli e contrari alla proposta e quello degli astenuti. Nelle votazioni con schede viene indicato il numero dei voti ottenuto da ciascun nominativo, inclusi i non eletti.

ART. 76
Deliberazioni immediatamente eseguibili

Nel caso di urgenza le deliberazioni del Consiglio comunale possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso della maggioranza dei Consiglieri assegnati ivi compreso il Sindaco.

La dichiarazione di immediata eseguibilità ha luogo dopo l'avvenuta approvazione della deliberazione, con votazione separata, espressa in forma palese.

Titolo VI
DISPOSIZIONI FINALI

ART. 77
Entrata in vigore – diffusione

Il presente regolamento entrerà in vigore il primo giorno successivo alla data di scadenza della pubblicazione all'albo pretorio..

Sostituisce ed abroga le precedenti regolamentazioni che disciplinavano il funzionamento del Consiglio comunale, nonché ogni altra disposizione con esso contrastante.

Copia del presente regolamento e' inviata dal Presidente ai consiglieri comunali in carica.

Copie del regolamento devono essere depositate nella sala delle adunanze del Consiglio comunale, durante le riunioni, a disposizione dei consiglieri.

Copia del regolamento e' inviata ai consiglieri neoeletti, dopo la proclamazione dell'elezione.

Il Segretario comunale dispone l'invio di copia del regolamento ai dirigenti dei servizi comunali.